SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Campania

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica. *(10A03184)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2010, n. **38**.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure pal-

liative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
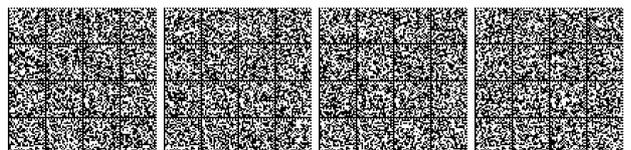
a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

c) « malato »: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

d) « reti »: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

e) « assistenza residenziale »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da *équipe* multidisciplinari presso una struttura, denominata « *hospice* »;

f) « assistenza domiciliare »: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle *équipe* specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

g) « *day hospice* »: l'articolazione organizzativa degli *hospice* che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

h) « assistenza specialistica di terapia del dolore »: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di *day hospital* e di ricovero ordinario e sul territorio da *équipe* specialistiche.

ART. 3.

(Competenze del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del

Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

ART. 4.

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.

2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.

3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

ART. 5.

(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore).

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presìdi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strut-

ture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.

2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati *standard* strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica, l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.

4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Progetto « Ospedale-Territorio senza dolore »).

1. Al fine di rafforzare l'attività svolta dai Comitati « Ospedale senza dolore » istituiti in attuazione del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto « Ospedale-Territorio senza dolore », è autorizzata la spesa di 1.450.000

euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.

ART. 7.

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.

2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

ART. 8.

(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di *master* in cure palliative e nella terapia del dolore.

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.

4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8,

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore).

1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:

a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;

d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti;

e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

g) le attività di ricerca;

h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.

3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario
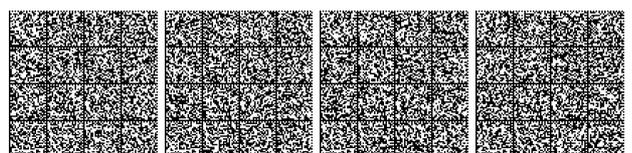
nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

4. Per le spese di funzionamento di tale attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

ART. 10.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis*, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale »;

b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« ART. 25-*bis*. – *(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). – 1.* Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo »;

c) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: « La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute »;

d) all'articolo 41, comma 1-*bis*, le parole: « di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » sono sostituite dalle seguenti: « di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni »;

e) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* »;

f) all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole: « di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » sono sostituite dalle seguenti: « di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni »;

g) all'articolo 45, comma 1, le parole: « che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta » sono sostituite dalle seguenti: « che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente »;

h) all'articolo 45, comma 2, le parole: « sulle ricette previste dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis* »;

i) all'articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato »;

n) all'articolo 60:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
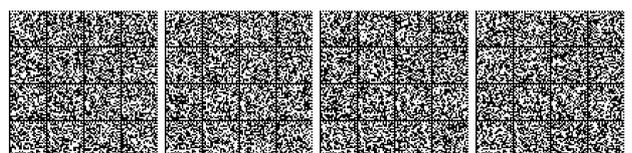
« *2.* I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospe-

daliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione »;

3) al comma 4, dopo le parole: « Ministero della salute » sono aggiunte le seguenti: « e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati »;

o) all'articolo 62, comma 1, le parole: « sezioni A e C, » sono sostituite dalle seguenti: « sezioni A, B e C, »;

p) all'articolo 63:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione »;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 64, comma 1, le parole: « previsto dagli articoli 42, 46 e 47 » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dagli articoli 46 e 47 »;

r) all'articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 »;

s) all'articolo 73, comma 4, le parole: « e C, di cui all'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 »;

t) all'articolo 75, comma 1, le parole: « e C » sono sostituite dalle seguenti: « , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 ».

ART. 11.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
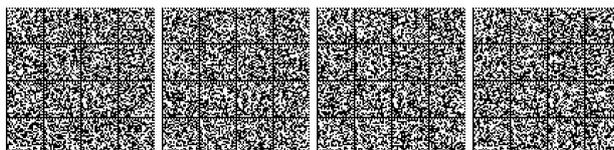
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1
(Articolo 12, comma 1)

(migliaia di euro)

	2010	2011	2012
Ministero dell'economia e delle finanze	200	—	250
Ministero dell'interno	800	1.300	50
Totale	1.000	1.300	300

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 624):

Presentato dall'on. Paola BINETTI ed altri il 29 aprile 2008.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 28 luglio 2008 con pareri delle commissioni I, V, VII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 2, 21, 29 ottobre 2008; il 6, 18 e 25 novembre 2008; il 18 e 25 febbraio 2009; l'11, 12, 17, 18, 24 e 25 marzo 2009; il 6 e 7 aprile 2009; il 17, 18 e 24 giugno 2009; il 7, 8 e 22 luglio 2009.

Esaminato in aula il 14 e 15 settembre 2009 ed approvato il 16 settembre 2009 in un T.U. con gli atti n. 635 (on. Massimo POLLEDRI ed altri), 1141 (on. Livia TURCO ed altri), 1312 (on. Maria Antonietta FARINA COSCIONI ed altri), 1738 (on. Isabella BERTOLINI ed altri) , 1764-*TER* (on. Roberto COTA ed altri), 1830 (on. Domenico DI VIRGILIO ed altri), 1968-*TER* (on. Barbara SALTAMARTINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1771):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità) in sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 29 e 30 settembre 2009; il 6 ottobre 2009; il 2, 15 e 16 dicembre 2009; il 13, 14, 19 e 20 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 20, 21 e 26 gennaio 2010 ed approvato con modificazioni, il 27 gennaio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 624, 635, 1141, 1312, 1738, 1764-*TER*, 1830, l968-*TER*-B):

Assegnato dalla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 3 febbraio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione l'11, 16, 17 e 25 febbraio 2010; il 4 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazioone competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni:

«Art. 1 *(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)*. — (*Omissis*).

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)*. — 1.-33. (*Omissis*).

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

34-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, si veda nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e successive modificazioni:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
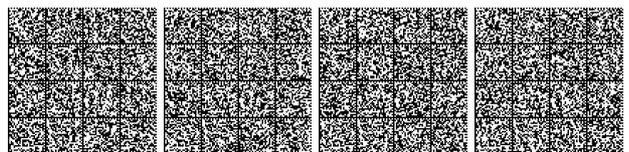
comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Si riporta il testo dell'art. 16-*bis* del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni:

«Art. 16-*bis (Formazione continua)*. — 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-*ter*.

2-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008):

«357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.».

— Per il testo dell'art. 8, comma 6, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all'art. 5.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 38, 41, 43, 45, 60, 62, 63, 64, 68, 73 e 75 comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dalla presente legge:

«Art. 14 *(Criteri per la formazione delle tabelle)*. — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'art. 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui princìpi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella sezione A della tabella II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all'allegato III-*bis* al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della tabella II sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri princìpi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

*3-*bis*) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis*, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;*
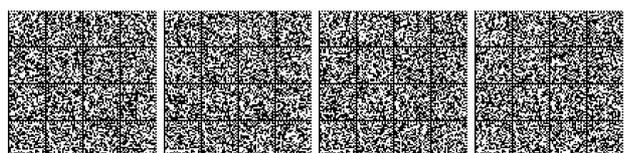
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera *a)*, sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.».

«Art. 38 *(Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope).* — 1. *La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'art. 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.* La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

1-*bis*. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario 'buoni acquisto' adatto alle richieste cumulative.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 2.065.

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'art. 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 516.

6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.».

«Art. 41 *(Modalità di consegna).* — 1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-*bis*, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare *di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni*, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera *d)*, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 516 a euro 10.329.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 516.».

«Art. 43 *(Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).* — 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-*bis* per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

*4-*bis. *Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-*bis *per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente

per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera *d)*, del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-*bis* per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio *di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,* ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio *di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,* ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.».

«Art. 45 *(Dispensazione dei medicinali).* — 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 è effettuata dal farmacista *che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.*

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata *sulle ricette previste dal comma 1 e 4-bis* dell'art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60.

3-bis. *Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.*

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'art. 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

6-bis. *All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.*

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

10-bis. *Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.».*

«Art. 60 *(Registro di entrata e uscita).* — 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. *Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.*

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute *e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.*

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».

«Art. 62 *(Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)*. — 1. Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, *sezioni A, B e C,* dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.».

«Art. 63 *(Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — 1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. *Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.*

2. *(abrogato).*

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.».

«Art. 64 *(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee)*. — 1. Nel registro di carico e scarico *previsto dagli articoli 46 e 47* devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'art. 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.».

«Art. 68 *(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822.

1-bis. *Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500».*

«Art. 73 *(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, *C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3*-bis*) della lettera* e) *del comma 1 dell'art. 14* e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».

«Art. 75 *(Condotte integranti illeciti amministrativi)*. — 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-*bis*, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, *C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3*-bis*) della lettera* e) *del comma 1 dell'art. 14* fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresí all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'art. 75-*bis*.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresí al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 48, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

«9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

— La legge 23 dicembre 2009, n. 191, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.».

10G0056

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2009, n. **216**.

Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare:

l'articolo 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;

l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;

l'articolo 77-*bis*, comma 6, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

l'articolo 79-*bis*, comma 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato;

Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-*bis*, 70-*ter*, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 126167, in materia di operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007 in materia di individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 2 marzo 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7068 del 7 ottobre 2009);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza, le negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato che si svolgono sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nonché il regime di trasparenza pre e post-negoziazione relativo agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze;

c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

d) «Società di gestione»: le società di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66 del TUF;

e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;

f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID);

g) «Sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1 del TUF;

h) «Market maker»: il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (articolo 1, comma 5-*quater*, del TUF);

i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani;

l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti;

m) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione di titoli di Stato
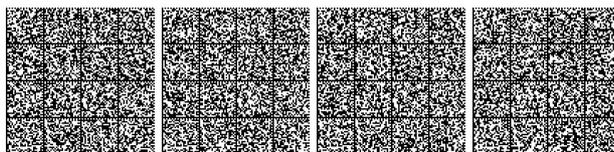
ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione delle sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

o) «Decreto dirigenziale specialisti»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione all'ingrosso su cui effettuare la valutazione degli specialisti in titoli di Stato, nonché la selezione e la valutazione degli specialisti stessi.

TITOLO I

CARATTERISTICHE DELLE NEGOZIAZIONI ALL'INGROSSO DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 3.

Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari

1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle concluse tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali.

2. Sono da considerare sedi di negoziazione all'ingrosso quelle che, in base alle regole del sistema, consentono esclusivamente le negoziazioni di cui al comma 1.

3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche delle negoziazioni e degli strumenti finanziari trattati.

TITOLO II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 4.

Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro.

2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.

3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera *b)*, del TUF.

Art. 5.

Partecipanti al capitale

1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla società di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa.

2. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

3. Le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci.

5. Si applica l'articolo 61, comma 8-*bis*, del TUF.

Art. 6.

Esponenti aziendali

1. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla società di gestione.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dai competen-

ti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

4. Le società di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.

Art. 7.

Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti;

c) gli obblighi degli operatori nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

d) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni;

f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate;

g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 8.

Requisiti di organizzazione

1. Le società di gestione:

a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11;

b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;

c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.

Art. 9.

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;

b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione;

c) il regolamento della società di gestione è stato approvato ai sensi del precedente articolo 7.

2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
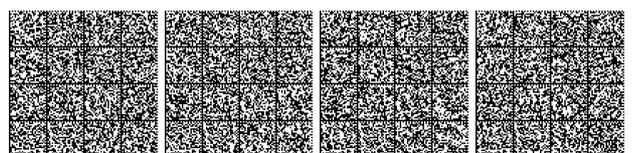
Art. 10.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato può essere revocata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 75 del TUF.

Art. 11.

Compiti della società di gestione

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento;

c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili.

2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Art. 12.

Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori

1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-*ter*, lettera *a)* del TUF;

b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera *c)* del TUF.

2. Le società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob:

a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli;

b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni.

4. La Banca d'Italia può chiedere alle società di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-*quater*, lettera *b)*, del TUF.

5. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

6. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.

Art. 13.

Accesso degli operatori

1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF.

2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)* possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF.

3. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operatività del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.

Art. 14.

Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.

2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.

3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.
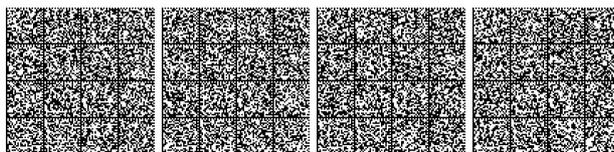
Art. 15.

Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 70-*bis*, comma 2, del TUF.

2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-*bis* del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.

Art. 16.

Accordi fra società di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro

1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

4. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-*bis*, comma 2, del TUF. A tal fine le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.

Art. 17.

Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-*bis* della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

3. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato.

4. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob.

6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

Art. 18.

Informativa alla Consob

1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2-*quater*, del TUF.

3. La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

Art. 19.

Vigilanza sulle società di gestione

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

5. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3.

6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 5.

Art. 20.

Antiriciclaggio

1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione – in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile – adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati.

TITOLO III

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 21.

Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:

a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;

b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;

c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2;

d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;

e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:

a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;

b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;

d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-*bis* del TUF.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.

Art. 22.

Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:

a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;

b) le regole di funzionamento del sistema;

c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-*bis* del TUF.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla

Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF.

5. Ai soggetti abilitati e alle società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20.

6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF.

TITOLO IV
OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO

Art. 23.

Specialisti in titoli di Stato italiani

1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero.

2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono i seguenti:

a) possesso di una struttura organizzativa idonea per un'efficiente partecipazione al mercato primario e alle sedi di negoziazione all'ingrosso nonché per un'efficiente distribuzione dei titoli di Stato italiani presso gli investitori finali;

b) partecipazione efficiente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, in termini di qualità, continuità e quantità, con una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in asta, calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sottoscritti;

c) partecipazione efficiente alle sedi di negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al volume degli scambi, alla liquidità e alla profondità del mercato, mediante la formulazione, su base continuativa, di quotazioni, in acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo e di quantità.

3. I criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attività degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti.

4. Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera *a)*. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)* del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale specialisti.

5. Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori.

6. L'esclusione degli operatori dall'elenco può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione è definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco può presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potrà essere inferiore all'anno.

7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, può stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco.

8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresì i criteri per la valutazione dell'attività di negoziazione e della capacità di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera *c)*, nonché eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attività a supporto della gestione del debito pubblico.

9. Il Ministero può autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purché il soggetto cui è trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*. Le modalità per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti.

10. Le sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera *c)* sono individuate tra i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di Stato residenti nell'Unione europea che, dietro presentazione di candidatura al Ministero:

a) siano gestiti da società dotate di un capitale minimo non inferiore a cinque milioni di euro;
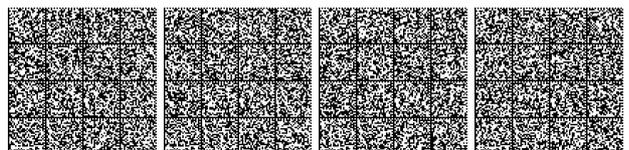
b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non la prevedano, la quantità minima negoziabile adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche degli strumenti finanziari è desunta sulla base dell'evidenza della dimensione dei contratti conclusi rilevati durante un periodo, di durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura;

c) garantiscano condizioni di accesso basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi;

d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in termini di quotazione e scambio adeguato per numero e tipologia di titoli, parametri di continuità e qualità nonché un sistema di misure adottabili in caso di inadempimento;

e) adottino adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. In particolare, per ogni strumento negoziato, sono rese disponibili in tempo reale agli operatori ammessi, con riferimento alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantità relative alle migliori proposte in acquisto e in vendita e, con riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative a prezzi, quantità e orario dell'ultimo contratto concluso per ciascuno strumento finanziario, nonché a prezzi e quantità negoziate nel corso della giornata di mercato fino al momento della rilevazione;

f) rendano pubbliche, per quanto possibile in tempo reale, le informazioni pre e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili;

g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi anche in presenza di situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare evidenza al Ministero, con frequenza almeno annuale, dell'appropriatezza delle strutture tecnologiche e, nel caso in cui siano state rinvenute disfunzioni, a presentare il piano delle azioni programmate per la loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione;

h) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali;

i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani in circolazione emessi sul mercato nazionale e ammettano alle negoziazioni un numero di operatori idoneo a garantire la significatività dei prezzi di quotazione e scambio;

l) si impegnino a sottoscrivere con il Ministero, secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale mercati, apposita convenzione che regola l'invio, tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani;

m) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani.

11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera *c)*, le cui società di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10.

12. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la cancellazione dalla lista. Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione così esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione.

13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale mercati.

14. Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalità e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera *c)*.

15. Gli specialisti, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attività svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attività di valutazione il Ministero può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia.

TITOLO V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

Art. 24.

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato

1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
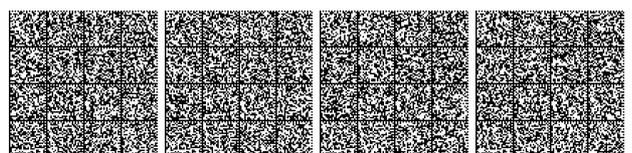
Art. 25.

Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

1. I soggetti che intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Art. 26.

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati

1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni:

a) giorno e ora di negoziazione;

b) identificativo dello strumento finanziario;

c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.

2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.

Art. 27.

Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:

a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

b) le strutture di un soggetto terzo;

c) dispositivi propri.

2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*.

3. Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)* è effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonché abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.):

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 66 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 66 *(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all' ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 77-*bis*, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».

— Si riporta il testo dell'art. 79-*bis*, comma 3, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 79-*bis (Requisiti di trasparenza)*. — 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.».

— Si riporta il testo degli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-*bis*, 70-*ter*, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del già citato decreto legislativo:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

6-*bis*. La Consob disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l' attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)* e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-*bis*.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6.

8-*bis*. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.

8-*ter*. I provvedimenti di cui al comma 8-*bis* sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di stru-

menti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
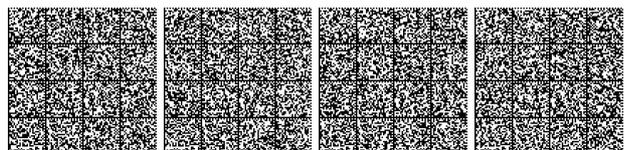
9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-*bis*.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.».

«Art. 62 *(Regolamento del mercato)*. — 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.

1-*bis*. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

1-*ter*. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;

b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;

c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

1-*quater* Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

d-*bis*) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

2-*bis*. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;

d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera *c)*, a norma dell'art. 25, comma 2;

e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3-*bis*. La Consob determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.».

«Art. 63 *(Autorizzazione dei mercati regolamentati)*. — 1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

1-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.».

«Art. 64 *(Organizzazione e funzionamento del mercato e delle società di gestione)*. — 01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati.

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento;

b-*bis*) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-*bis*, lettera *a)*; tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni;

d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e) …omissis…;

f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob.

1-*bis*. La Consob:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'art. 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera *a)*;
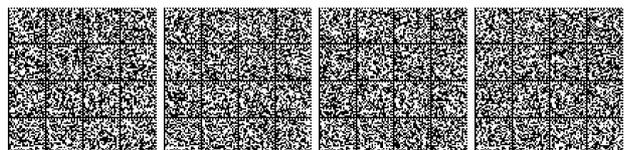
c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-*ter*. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.

1-*quater*. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art. 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c)* e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera *c)*.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

1-*sexies*. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.».

«Art. 65 *(Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari)*. — 1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)* anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.».

«Art. 67 *(Riconoscimento dei mercati)*. — 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell' ordinamento comunitario.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

2-*bis*. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

5. Le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob.

5-*bis*. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-*ter*. La Consob può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-*bis* l'identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica.

5-*quater*. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.».

«Art. 70 *(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari)*. — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

1-*bis*. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;

b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;

c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;

d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

2-*bis*. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.».

«Art. 70-*bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari)*. — 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera *b)*, è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.».

«Art. 70-*ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati)*. — 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'art. 70-*bis*, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.».

«Art. 71 *(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)*. — .... *omissis* ...».

«Art. 72 *(Disciplina delle insolvenze di mercato)*. — 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d 'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.».

«Art. 75 *(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione)*. — 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del testo unico bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 63 quando:

a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;

b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;

c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo.

2-*bis*. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.».

«Art. 76 *(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)*. — 1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

2-*bis*. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

2-*ter*. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

2-*quater*. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'art. 187-*octies*.

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2.

3. Si applica l'art. 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.».

«Art. 77 *(Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia)*. — 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
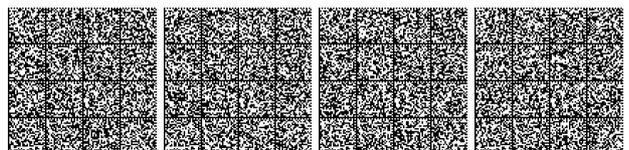
2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'art. 83.».

«Art. 80 *(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)*. — 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall' art. 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-*bis*.».

«Art. 90 *(Gestione accentrata dei titoli di Stato)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.».

«Art. 189 *(Partecipazioni al capitale)*. — 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei].

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.».

«Art. 190 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-*bis*; 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31.

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-*bis* del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-*bis* e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

d-*bis*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-*bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

d-*ter*) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;

d-*quater*) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;

d-*quinquies*) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.

3-*bis*. …*omissis*….

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell' autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l' audizione anche personale delle parti.
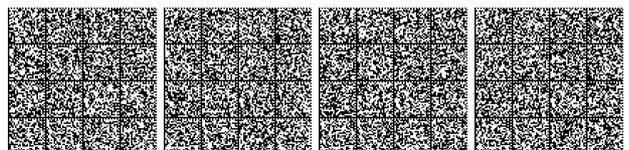
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazioni, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».

— Si riporta il titolo del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219: «Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1999, n. 159.».

— Si riporta il titolo del decreto ministeriale 28 dicembre 2007 n. 126167: «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2008, n. 6.

— Si riporta il titolo del decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007: «Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2007, n. 57.

— Si riporta il titolo dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* legge n. 145 del 30 aprile 2004, pag. 1 : «Allegato II - Clienti professionali ai fini della presente direttiva».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «Legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) «Consob»: la commissione nazionale per le società e la Borsa;

d) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «Società di intermediazione mobiliare» (SIM): l' impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell' elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «Impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «Impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «Imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «Società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «Fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

k) «Fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «Fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «Organismi di investimento collettivo del risparmio» (O.I.C.R.): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «Gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di O.I.C.R., di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) «Società di gestione del risparmio» (S.G.R.): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-*bis*) «Società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) «Società promotrice»: la S.G.R. che svolge l' attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

q) «Gestore»: la S.G.R. che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

r) «Soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le S.G.R., le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

s) «Servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

t) «Offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «Prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) «Offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere *b)* e *c)*; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) «Emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-*bis*) «Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-*ter*) «Mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

w-*quater*) «Emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:

1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regola-

mentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;
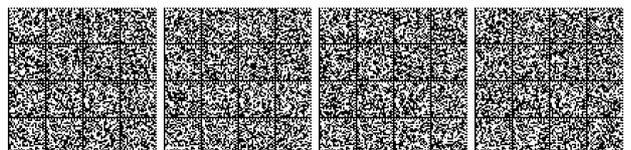
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.

1-*bis*. Per «Valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-*ter*. Per «Strumenti del mercato monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

2. Per «Strumenti finanziari» si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a termine («Forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera *f)*, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *g)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *j)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per «Strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *d)*.

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per «Servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-*bis*) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-*bis*. Per «Negoziazione per conto proprio» si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.

5-*ter*. Per «Internalizzatore sistematico» si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

5-*quater*. Per «Market maker» si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

5-*quinquies*. Per «Gestione di portafogli» si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-*sexies*. Il servizio di cui al comma 5, lettera *e)*, comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-*septies*. Per «Consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

5-*octies*. Per «Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione» si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

6. Per «Servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
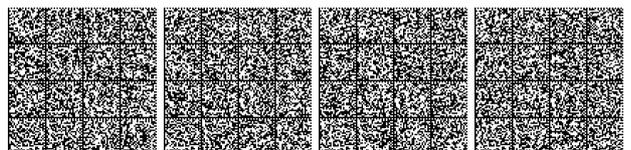
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-*bis*) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

6-*bis*. Per «Partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-*quater*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 2, lettera *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). — "2. La Consob determina con regolamento:

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione."».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — "6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5."».

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — "5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale."».

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 7, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — "7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-*bis*."».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 14 *(Requisiti di onorabilità)*. — "5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea."».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 14 *(Requisiti di onorabilità)*. — "6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo."».

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 8-*bis*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — "8-*bis*. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati."».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del predetto art. 61, comma 3, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — "3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob."».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 61 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*. — 2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.».

Note all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 75, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il riferimento all'art. 65, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il riferimento agli articoli 62, comma 1-*ter*, lettera *a)*, 64, comma 1, lettera *c)* e 64, comma 1-*quater*, lettera *b)* del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per il riferimento agli articoli 62, comma 3 e 1, comma 5), lettera *a)* del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse e nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 25 *(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)*. — " 2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;

b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;

c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere."».

Note all'art. 15:

— Per il riferimento all'art. 70-*bis*, comma 2, lettera *b)* e 70-*bis* del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per il riferimento all'art. 70-*bis*, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 17:

— Si riporta la rubrica del titolo I-*bis*, della Parte V, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: «Titolo I-*bis* - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato».

— Si riporta il titolo della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003: «Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*Gazzetta ufficiale* n. L 096 del 12 aprile 2003 pag. 0016 - 0025)».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 8 *(Vigilanza informativa)*. — 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 10 *(Vigilanza ispettiva)*. — 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.».

Note all'art. 18:

— Per il riferimento all'art. 76, comma 2-*quater*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il riferimento all'art. 61, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 25 *(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)*. — 1. Le S.I.M. e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all' esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;

b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;

c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)*. — 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.».

— Si riporta il testo dell'art.77-*bis*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 77-*bis (Sistemi multilaterali di negoziazione)*. — 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;

b) ammissione di strumenti finanziari;

c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;

d) accesso al sistema;

e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.

2. La Consob:

a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera *a)*;

c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'art. 70-*ter*, commi 1 e 2.

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».

Note all'art. 22:

— Per il riferimento all'art. 77-*bis*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 21.

— Per il riferimento all'art. 65, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.

— Per il riferimento agli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.

Note all'art. 25:

— Per il riferimento al titolo della direttiva 2004/39/CE vedasi nota all'art. 2.

— Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n. 1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.».

Note all'art. 28:

— Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 vedasi nota alle premesse.

— Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari del debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di Stato.».

10G0055

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 2010.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi mi-

litari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;
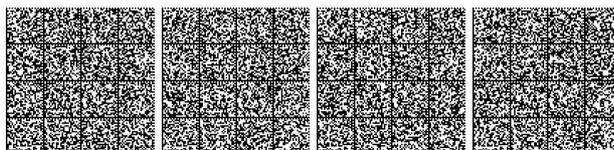
d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;

f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere *a), d), e)* ed *f)*.

2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera altresì per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006.

3. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero, nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
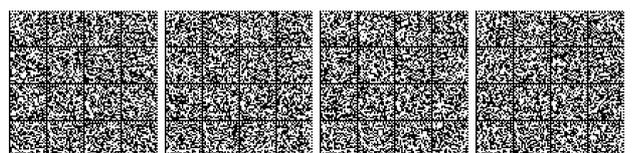
Art. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

p. *Il Presidente:* MAURO

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 7):

Presentato dai senatori CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, FONTANA, LANNUTTI, LUSI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, SBARBATI e STRADIOTTO il 22 maggio 2008.

Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 1° ottobre 2008, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 10):

Presentato dai senatori BALBONI, GASPARRI, BERSELLI, TOFANI, MUGNAI, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO, DELOGU, AMATO, PALMIZIO e LONGO il 1° ottobre 2008.

Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 14 ottobre 2008, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

I documenti XXII, n. 7, e XXII, n. 10, sono stati esaminati congiuntamente dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute del 22, 23, 28, 29 ottobre, 17 dicembre 2008, 28 gennaio, 4, 11 e 14 febbraio 2009.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2009 (Doc. XXII, numeri 7 e 10-*A*, relatore senatore AMATO).

Il Doc. XXII, numeri 7 e 10-*A*, è stato esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 marzo 2010.

10A03528

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010.

Dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la strada statale Sassari - Olbia, costituente il principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale della parte settentrionale della Sardegna, risente di gravi carenze strutturali, tali da renderla assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze, sia in termini di volumi di traffico sia soprattutto in termini di sicurezza degli utenti;

Considerato che il costante aumento dei volumi di traffico, di particolare rilievo nel corso della stagione estiva a causa del rilevante incremento derivante dai flussi turistici, comporta una crescente pericolosità dell'arteria, il cui elevato tasso di incidentalità ha determinato un rilevantissimo numero di sinistri, con grave danno per l'incolumità della popolazione e per la sicurezza dei trasporti;

Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati non hanno consentito il superamento delle predette problematiche, per le quali risulta necessario ed urgente predisporre ed attuare un programma di interventi di emergenza, che consentano un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e di favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato, altresì, che l'evidenziata situazione emergenziale pregiudica in grande misura la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche della collettività locale;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di affrontare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione dei quali le condizioni di vita dei cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente;

Vista la nota in data 11 marzo 2010 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna ha chiesto l'adozione della dichiarazione di stato di emergenza finalizzata alla realizzazione urgente delle opere previste per la messa in sicurezza della ridetta arteria stradale, segnalando l'insostenibilità per la popolazione interessata della situazione determinatasi e la non procrastinabilità degli interventi, mediante l'utilizzazione di poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, anche tenuto conto di quanto statuito in merito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione IV, decisione n. 2361/2000/CE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale Sassari - Olbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03373

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli». (Ordinanza n. 3858).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli»; che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese;
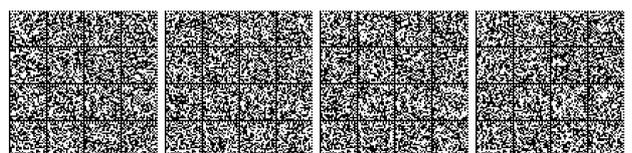
Considerata la situazione di rischio sismico in cui versa il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, ed in particolare il tratto iniziale denominato «Galleria Pavoncelli»;

Considerato che attraverso lo schema idrico Sele - Calore - Ofanto parte delle acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino vengono convogliate in Puglia, Campania e Basilicata;

Considerato che detto Canale Principale versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perchè interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato galleria Pavoncelli, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto;

Ritenuto che il possibile verificarsi di nuovi eventi sismici potrebbe ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata Galleria Pavoncelli, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria;

Ravvisata la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a prevenire i pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria di cui innanzi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Ing. Roberto Sabatelli è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 citato in premessa.

2. Il commissario delegato per le finalità di cui al comma 1 provvede in particolare:

alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;

alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

3. Il Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento delle opere e degli interventi ultimati di cui al comma 2, al soggetto gestore individuato dalla regione Puglia.

4. Al Commissario delegato è riconosciuto un compenso annuo omnicomprensivo lordo pari allo 0.25% dell'importo delle opere da appaltare.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali nonché di un'apposita struttura di supporto, dal medesimo costituita composta da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di dieci unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unità.

2. Al personale comandato o distaccato di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale un'indennità pari al 20% della retribuzione annua di posizione. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è corrisposto un compenso lordo non superiore ad euro 24.000,00.

3. Agli oneri necessari per il funzionamento della struttura di cui al comma 1, si provvede a valere sul finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della presente ordinanza, e non potrà, comunque, essere superiore annualmente all'1,3% dell'importo dei lavori e/o dei servizi da appaltare.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
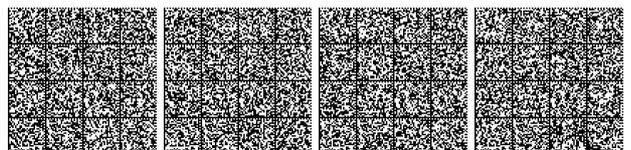
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare un valido supporto per le attività da porre in essere per il superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, è istituito un Comitato tecnico, con funzioni consultive, costituito da tre membri, il cui Presidente ed un componente designati dal Presidente della regione Puglia ed il terzo componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'attività dei componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis* 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53.

Art. 6.

1. Agli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, stimati in euro 95.000.000,00 si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili rinvenienti da:

Concessione ex Agensud n. 199/1988;

delibera CIPE n. 138/2000;

delibera CIPE n.148/2006;

finanziamenti ex decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n.1090;

legge n. 67/1988, art. 17, comma 38.

2. Le necessarie disponibilità finanziarie affluiranno sulla contabilità speciale n. 3919 aperta presso la Tesoreria provinciale di Roma della Banca d'Italia ed intestata al dott. Pierluigi Bove.

3. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, commi 1 e 2 si provvede con fondi di cui al comma 1 appositamente inseriti nei quadri economici dei vari progetti da porre in appalto.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03372
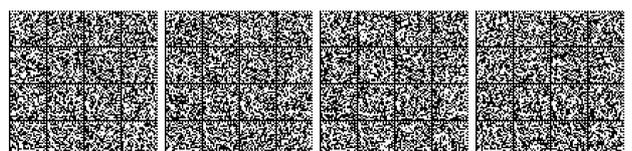
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito della GEF Consulting S.r.l., denominato «Concilium Italia», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 25 novembre 2009 Prot. m. dg DAG 2 dicembre 2009 n. 151456.E, integrata il 10 febbraio 2010 Prot. m. dg DAG 1° marzo 2010 n. 30221.E con la quale il dott. Scarpone Carlo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 26 settembre 1945, in qualità di legale rappresentante della società GEF Consulting S.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Catello Marano n. 6, C.F. e P.IVA 05422061217, ha chiesto l'iscrizione di «Concilium Italia», organismo non autonomo costituito nell'ambito della stessa società, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti da «Concilium Italia», organismo non autonomo della società GEF Consulting S.r.l., risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito GEF Consulting S.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Catello Marano n. 6, C.F. e P.IVA 05422061217, denominato «Concilium Italia», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 69 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03275

DECRETO 2 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 dicembre 2009 Prot m. dg DAG 28 dicembre 2009 n. 160803.E con la quale il dott. Aglione Mario, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, codice fiscale n. 93071680610, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione senza scopo di lucro «FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, codice fiscale n. 93071680610, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 70 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03276

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 marzo 2010.

Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari;

Visto l'art. 243 del citato testo unico il quale - ai commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi sia gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, sia gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sia gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione, nonché gli enti locali dissestati;

Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 26 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2006-2008;
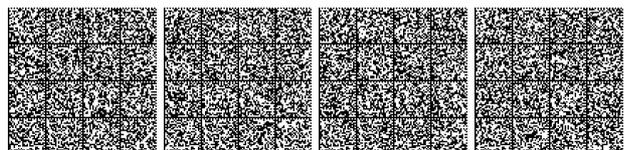
Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2009, 2010 e 2011 nonché di individuare i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale, sulla base delle risultanze dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto di bilancio rispettivamente degli anni 2007, 2008 e 2009, oltre che per gli enti locali ad essi equiparati dalla normativa in materia;

Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto degli anni 2007 e 2008 è avvenuta applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003, i cui effetti sono stati prorogati - fino alla fissazione di nuovi parametri - dal comma 714 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;

Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della risultanze del rendiconto dell'anno 2009 avverrà applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 marzo 2010, che si è espressa favorevolmente in proposito;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture-uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di modelli di certificati i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province e comunità montane, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

Art. 2.

Gli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale, cui fa carico l'onere della certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del predetto testo unico, sono quelli individuati sulla base dei parametri contenuti nei decreti ministeriali del 10 giugno 2003 e 24 settembre 2009 indicati in premessa.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

I certificati potranno essere parzialmente o anche totalmente negativi per province e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011, alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio.

I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.

Le prefetture-uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

(continua)

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi 14	I					N
	P					
Spurgo di pozzi neri 15	I					N
	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. 16	I					N
	P					
Trasporto di carni macellate 17	I					N
	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. 18	I					N
	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali 19	I					N
	P					
Altri 20	I					N
	P					
Totali 21=1+........+20	I					
	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del………………………………… ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del....................................... ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...)
(Nome Cognome)

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO 1

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana.

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig…………………………………………………………..)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig…………………………………………………………..)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig…………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig…………………………………………………….)
(Nome Cognome)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi 14	I					N
	P					
Spurgo di pozzi neri 15	I					N
	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. 16	I					N
	P					
Trasporto di carni macellate 17	I					N
	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. 18	I					N
	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali 19	I					N
	P					
Altri 20	I					N
	P					
Totali 21=1+……..+20	I					
	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del……………………..………………….…..... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig…………..…………………………..………………..)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig…………...…………...…………………………..)
(Nome Cognome)

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del………………………………… ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ____ del ____

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ____ del ____

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del…………………………………. ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………….)
(Nome Cognome)

10A03154

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2010.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, del 10 gennaio 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, con sede legale in Milano, alla via Francesco Sforza n. 28, per le discipline specialistiche «Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti» ed «Urgenza - emergenza nell'adulto e nel bambino»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 28 febbraio 2008, presentata dalla suddetta Fondazione IRCCS, ai sensi della citata disposizione di legge, di conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per le medesime discipline specialistiche;

Vista la deliberazione n. VIII/007130 del 18 aprile 2008, con la quale la regione Lombardia ha confermato la coerenza del carattere scientifico della Fondazione con la programmazione sanitaria regionale, relativamente alle succitate discipline;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 presso la citata Fondazione in data 21 aprile 2008;

Vista la nota prot. 2419/VARIE/6464 dell'8 maggio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla conferma del carattere scientifico della menzionata Fondazione IRCCS;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Considerato che, con delibera n. 14 del 6 novembre 2009, il consiglio di amministrazione della citata Fondazione ha stabilito di modificare la denominazione dell'Ente da Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» a Fondazione IRCCS «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», approvando il nuovo testo dell'art. 1 dello statuto;

Vista la deliberazione n. VIII/010755 dell'11 dicembre 2009, con la quale la regione Lombardia ha approvato la citata modifica della denominazione della Fondazione in questione;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 istitutiva del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009 che nomina il prof. Ferruccio Fazio Ministro della salute;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Fondazione IRCCS «Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico», con sede legale in Milano, via Francesco Sforza n. 28, per le discipline di «Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti» ed «Urgenza - emergenza nell'adulto e nel bambino».

Roma, 15 febbraio 2010

Il Ministro
FAZIO

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A03029
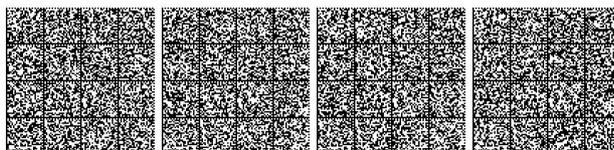
DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brombilla Rodrigues Aline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brombilla Rodrigues Aline ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 2008 presso la Faculdade União das Américas di Foz do Iguaçu (Brasile) dalla sig.ra Brombilla Rodrigues Aline, nata a Foz do Iguaçu (Brasile) il giorno 8 gennaio 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Brombilla Rodrigues Aline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03283

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gusatto Cristiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gusatto Cristiane ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 2008 presso la «Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves» di Bento Gonçalves (Brasile) dalla sig.ra Gusatto Cristiane, nata a Carlos Barbosa (Brasile) il giorno 25 novembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gusatto Cristiane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03284

DECRETO 26 febbraio 2010.

Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-*bis*, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto l'art. 8, comma 3 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della

salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità attuative del citato art. 50, comma 5-*bis*;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni economiche di malattia nonché il rilascio e l'utilizzazione del certificato di diagnosi e dell'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell'erogazione delle medesime prestazioni economiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l'impiego di modulari standardizzati a lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell'erogazione delle relative prestazioni economiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il quale prevede che le regioni adottino le necessarie misure per la fornitura e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'INPS;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro;

Vista la crcolare INPS 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta;

Visto l'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Considerato che, per i medici dipendenti del SSN, l'inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 dal momento dell'avvio a regime da parte della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il quale è stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-*bis*, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;

Visto l'art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al comma 4 del capoverso 55-*septies*, in relazione all'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l'assenza dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi;
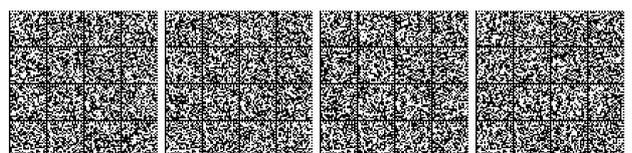
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto l'accordo datato 25 gennaio 2010 tra l'Istituto nazionale diprevidenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalità tecniche utili per l'identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni di dipendenza, al fine di consentire all'INPS il puntuale adempimento dell'attività attribuitagli dall'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che con il presente decreto sono definite le modalità attuative dell'art. 8 del citato DPCM 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici curanti all'INPS dei dati del certificato di malattia;

Sentitol'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle premesse.

Art. 2.

Finalità

1. Con il presente decreto vengono definite le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC.

Art. 3.

Modalità di trasmissione telematica Medico - INPS

1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4.

Modalità di trasmissione INPS - Datore di lavoro

1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 5.

Piani di diffusione

1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.

2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal SAC in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO

Modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico

dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS
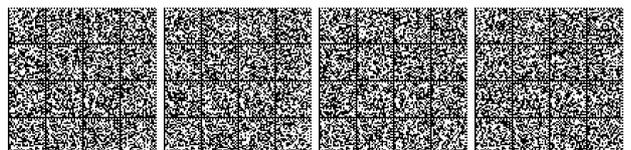
1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

2. Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo2008.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo 2008.

3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:

1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore
2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia
6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia

3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore

Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.

L'operazione è propedeutica ma non vincolante alla predisposizione e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare, attraverso il SAC, la validità del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti.

Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia, dati della residenza così come contenuti nella banca dati degli assistiti).

In caso di esito negativo circa la validità del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico.

3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS

Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco, è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.

3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.

3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato inviato all'INPS.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il giorno successivo alla data di rilascio.

3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
- mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro.

3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo la seguente modalità:

- tramite proprio codice fiscale e numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.

4. Modalità di fruizione dei servizi del SAC

Il medico curante può usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti paragrafi.

4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico

Il sistema software gestionale del medico curante può essere integrato a cura del fornitore del software con le funzionalità necessarie al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità web services.

Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.

Il servizio è implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali è poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.

Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o i valori possibili per ognuno di loro.

4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.

Il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB.

Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico).

L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati secondo le modalità previste al punto 4.1.
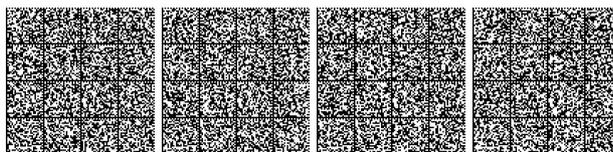
4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi

Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali ad esempio sistemi di *call center*, anche basati su risponditori automatici.

La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS.

5. Specifiche tecniche dei servizi

Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e controlli sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008.

5.1 Servizio per l’invio del certificato all’INPS

L'operazione permette l'invio dei dati del certificato di malattia da parte del medico e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia sono raggruppati in cinque sezioni: dati del medico, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell’indirizzo di reperibilità, dati del certificato di diagnosi.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio certificato sono descritti come segue:

Elemento **medico:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
CodiceFiscale	Codice fiscale	Elemento obbligatorio	SAC
Cognome	Cognome	Elemento obbligatorio	SAC
Nome	Nome	Elemento obbligatorio	SAC
CodiceRegione	Codice Regione	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico / SAC
CodiceAsl	Codice ASL di riferimento	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico / SAC

Elemento **lavoratore:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
CodiceFiscale	Codice fiscale	Elemento obbligatorio	Medico
Cognome	Cognome	Elemento obbligatorio	SAC
Nome	Nome	Elemento obbligatorio	SAC
DataNascita	Data di nascita	Elemento obbligatorio	SAC
Sesso	Sesso	Elemento obbligatorio	SAC
Comune	Comune	Elemento obbligatorio	SAC
ProvinciaNascita	Sigla provincia di nascita	Elemento obbligatorio	SAC

Elemento **residenza o domicilio abituale:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Via	Via, comprensiva di numero civico	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico / SAC
Cap	CAP	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico
Comune	Comune	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico / SAC
Provincia	Sigla provincia	Elemento obbligatorio	Medico / Gestionale medico / SAC

Elemento **indirizzo di reperibilità (**da compilare **obbligatoriamente** se non coincide con la residenza o domicilio abituale)

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Cognome	Cognome per la reperibilità		Medico
Via	Via, comprensiva di numero civico		Medico
Cap	CAP		Medico
Comune	Comune		Medico
Provincia	Sigla provincia		Medico

Elemento **certificato:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
DataRilascio	Data rilascio certificato	Elemento obbligatorio	Medico
DataInizio	Data inizio malattia, dichiarata dal lavoratore	Elemento obbligatorio	Medico
DataFine	Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto	Elemento obbligatorio	Medico

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
	il")		
Visita	Ambulatoriale/domiciliare	Elemento obbligatorio	Medico
TipoCertificato	Inizio / continuazione / ricaduta	Elemento obbligatorio	Medico
CodiceDiagnosi	Diagnosi	Elemento obbligatorio in alternativa alle Note di Diagnosi Codifica ICD9_CM - revisione 2002	Medico
NoteDiagnosi	Note per completare e/o caratterizzare la diagnosi	Elemento obbligatorio in alternativa al Codice diagnosi	Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di ricezione del certificato

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo ricevutaCertificato, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di corretta ricezione**:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo)	

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di scarto**:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Tipo Errore	Elementi multipli: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione		

5.2 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato, inserendo da parte del Medico/Gestionale del medico i dati necessari all'individuazione del certificato da rettificare.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio per la rettifica del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di rettifica del certificato sono descritti come segue:
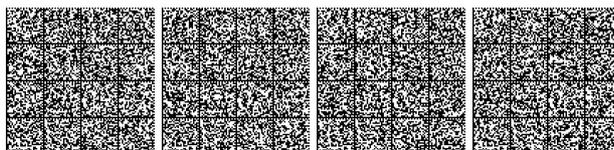
Elemento **RettificaCertificato:**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
CodiceFiscaleMedico	Codice fiscale medico	Elemento obbligatorio
CodiceFiscaleLavoratore	Codice fiscale lavoratore	Elemento obbligatorio
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo originario)	Elemento obbligatorio
DataRicezione	Data e ora ricezione	Elemento obbligatorio
DataFine	Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto il")	Elemento obbligatorio

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione della rettifica

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaRettifica, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di corretta ricezione:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo)	

Inoltre, in caso di esito positivo della richiesta di rettifica, il messaggio verrà completato con tutti gli elementi costitutivi del certificato di malattia (lavoratore, residenza, reperibilità e certificato) risultanti dalla variazione, al fine di consentirne la stampa.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di scarto:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
TipoErrore	Elementi multipli: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione	Testo	

5.3 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato entro il giorno successivo del giorno di rilascio e di avere, in risposta, una ricevuta contenente l'esito della richiesta. I dati da inserire da parte del Medico/Gestionale del medico sono quelli utili all'individuazione del certificato da annullare.

Descrizione del messaggio per l'annullamento del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di annullamento del certificato sono descritti come segue:

Elemento **AnnullamentoCertificato**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
CodiceFiscaleMedico	Codice fiscale medico	Elemento obbligatorio
CodiceFiscaleLavoratore	Codice fiscale lavoratore	Elemento obbligatorio
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo originario)	Elemento obbligatorio
DataRicezione	Data e ora ricezione	Elemento obbligatorio

Descrizione del messaggio di accettazione dell'annullamento

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaAnnullamento, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di corretta ricezione:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdAnnullamento	Identificativo annullamento (protocollo)	

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di scarto:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
TipoErrore	Elemento multiplo: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione		

5.4 Codici di errore e motivi di scarto.

I codici di errore e l'elenco dei motivi di scarto sono pubblicati sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

6. Stampe delle copie cartacee delle certificazioni

Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato e la restituzione del numero di protocollo devono essere rese disponibili dal sistema software gestionale del medico opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e " IdCertificato", e di copia cartacea dell'attestato per il datore di lavoro

I fac-simili della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia sono agli allegati A e B del presente disciplinare tecnico.

Nel caso in cui il medico curante utilizzi l'interfaccia web di cui al punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal sistema WEB in formato pdf.

ALLEGATO *A*

Certificato di malattia telematico

Copia cartacea per il lavoratore

Protocollo		Data rilascio		Luogo	
Rettifica del certificato protocollo					

DATI DEL MEDICO					
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL	

DATI PROGNOSI						
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal						
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il						
Trattasi di:		Inizio		Continuazione		Ricaduta
Visita:		Ambulatoriale		Domiciliare		

DATI DIAGNOSI	
Cod. Nosologico	
Diagnosi	

DATI DEL LAVORATORE					
ANAGRAFICI					
Cognome		Nome		C.F.	
Nato/a il		a *(Comune o Stato estero)*		Provincia	
RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE					
In via/piazza		n.			
Comune		CAP		Provincia	
REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)					
Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)*					
In via/piazza		n.			
Comune		CAP		Provincia	

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo2008 e del Dlgs n.150/2009

Allegato B

Attestato di malattia telematico

Copia cartacea per il datore di lavoro

Protocollo		Data rilascio		Luogo	
Rettifica del certificato protocollo					

DATI DEL MEDICO					
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL	

DATI PROGNOSI						
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal						
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il						
Trattasi di:		Inizio		Continuazione		Ricaduta

DATI DEL LAVORATORE					
ANAGRAFICI					
Cognome		Nome		C.F.	
Nato/a il		a *(Comune o Stato estero)*		Provincia	
RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE					
In via/piazza		n.			
Comune		CAP		Provincia	
REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)					
Nominativo indicato presso l'abitazione *(se diverso dal proprio)*					
In via/piazza		n.			
Comune		CAP		Provincia	

Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009

10A03028

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sorescu Madalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sorescu Madalina Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2006 dalla sig.ra Sorescu Madalina Elena, nata a Targoviste (Romania) il giorno 1° luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sorescu Madalina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03282

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Daniel Zompatori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Daniel Zompatori, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
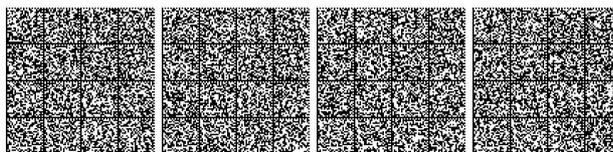
Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Daniel Zompatori, cittadino italiano, nato a Ferentino (Frosinone) in data 22 novembre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A02957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2009.

Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, che dispone la possibilità di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200;

Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26.06.1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Considerata la necessità di adeguare le predette linee guida a quanto sancito dal succitato regolamento (CE) n. 504/2008;

Considerato che è necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, nonché per consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che esso sia identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale;

Considerata la necessità di costituire una base dati centrale con tutti i dati relativi ai estremi di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi (con un numero di identificazione unico) al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la regolarità delle attività sportive nonché prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;

Ritenuto quindi urgente aggiornare le linee guida ed i principi in base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le principali finalità dell'anagrafe degli equidi sono:

a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);

b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;

c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

d) assicurare la regolarità nelle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;

e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

2. I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

I. codice ISTAT del comune in cui è ubicata (ultimi tre caratteri);

II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

III. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri);

c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;

d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unità epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.

Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

I. codice azienda (di cui al punto precedente);

II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

III. codice della specie animale;

e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario il detentore è individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;

g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;

h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

j) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide è considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione;

k) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

l) autorità competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

m) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

n) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide;

o) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'UNIRE al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe;

p) certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli equidi;
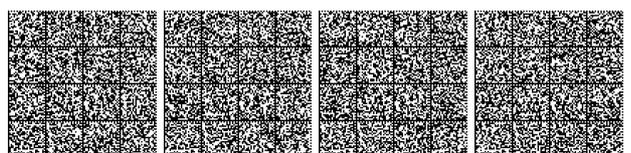
q) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;

r) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l'implementazione dei dati;

s) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione.

2. L'anagrafe degli equidi comprende i seguenti elementi:

a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;

b) il registro di carico e scarico;

c) il passaporto;

d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;

e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;

f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) il proprietario dell'allevamento;

b) il titolare dell'azienda;

c) i detentori degli animali;

d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;

e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, se accreditate presso la BDE tramite l'AIA;

f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

g) l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) anche per conto delle sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;

h) l'UNIRE;

i) l'AGEA quale responsabile dell'applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento CE 796/2004 e s.m. e i. e del coordinamento e della gestione del SIAN;

j) il Centro servizi nazionale (CSN) istituito con decreto del Ministro della sanità del 2 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2001) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» quale responsabile del coordinamento e della gestione della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute;

k) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

l) il Ministero delle politiche agricole alimentarti e forestali ed il Ministero della salute.

4. L'anagrafe degli equidi si basa:

a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;

b) sulla registrazione degli eventi nella BDE, da realizzarsi nei tempi e modalità stabiliti dal presente decreto;

c) sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo nella BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi.

5. Per le finalità di cui all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE assicura l'accesso alla BDE e l'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorità competenti.

Art. 3.

Identificazione degli equidi

1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto.

2. Gli equidi sono identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n. 504 art. 7 paragrafo 1. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorità competente.

3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformità con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione sono considerati rispettivamente identificati in conformità con il presente decreto. Detti equidi devono essere in ogni caso registrati in BDE secondo le modalità del manuale operativo entro il 30 aprile 2010.

4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della commissione devono essere identificati prima di qualsiasi loro spostamento e comunque inderogabilmente entro il 30 aprile 2010 secondo quanto previsto dal presente decreto.

5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere identificati entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 2913/92 ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso.

6. Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata in importazione definitiva in conformità con l'art. 19 (iii) della direttiva n. 90/426/CEE l'animale sarà identificato in conformità con il presente decreto prima di essere rilasciato per la libera circolazione.

7. Quando un equide di cui al paragrafo 5 è accompagnato da documenti non conformi o mancanti di alcune informazioni prescritte dal presente decreto, l'UNIRE, le ANA o l'AIA ognuno per le rispettive competenze provvedono a:

a) completare tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni del presente decreto;

b) registrare i dati dell'identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella BDE.

8. Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 5 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni del presente decreto, essi non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente decreto. In questo caso i documenti devono essere restituiti all'organismo emittente e gli equidi sono identificati ai sensi del presente decreto. L'evento è registrato nella BDE.

9. Prima dell'identificazione mediante l'inserimento del dispositivo elettronico va verificata:

a) la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato il trasponder;

b) eventuali segni clinici indicanti che un trasponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica;

c) eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformità dell'art. 12, paragrafo 3 lettera *b)* del regolamento (CE) n. 504/2008 della commissione del 6 giugno 2008.

10. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e con la stella dentaria degli incisivi laterali decidui visibile, e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi, è autorizzato, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui agli articoli 4 e 5, un mezzo di identificazione semplificato definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 per il loro trasporto diretto dall'azienda di nascita al macello.

11. Tutti gli allevamenti di equidi entro il 31 dicembre 2009 devono dotarsi del registro di carico e scarico di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* e mantenerlo aggiornato entro sette giorni dal verificarsi dell'evento secondo le modalità del manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 4.

Sistemi di identificazione

1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standard ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalità stabilite dal manuale operativo.

2. I sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In caso di permanente illeggibilità del dispositivo elettronico questo deve essere reimpiantato secondo la procedura prevista dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 5.

Documento di identificazione

1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.

2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste, compresa l'eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano, come definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

3. Il passaporto è emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell'acquisizione, per i soli equidi registrati, del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale.

4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n. 504/2008 art. 13 paragrafo 2.

5. In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all'animale deve essere consegnato al nuovo proprietario.

6. I criteri e le modalità per il rilascio, a complemento del documento d'identificazione previsto all'art. 3, comma 1, di un documento elettronico (smart card) contenente tutte le informazioni dello stesso documento d'identificazione (passaporto), saranno definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Banca dati degli equidi

1. La BDE gestita dall'UNIRE, è realizzata in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge del 1 agosto 2003, n. 200 e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalità citate al comma 1 dell'art. 8 della medesima legge n. 200/2003.

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 18, da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del proprietario o del detentore al fine di garantire l'interoperabilità della BDE con il SIAN.

Art. 7.

Registrazione dell'azienda

1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni dall'evento.

2. Il servizio veterinario competente per territorio, a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al presente decreto, continua a registrare direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (in seguito BDN), secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione nonché ogni variazione relativa a ciascun codice aziendale anche già assegnato. La BDN con le modalità definite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, attiva servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con la BDE per la condivisione di dette informazioni.

Art. 8.

Emissione passaporto

1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l'allevamento, il proprietario comunica l'evento all'Associazione provinciale allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. Per gli equidi registrati l'evento è comunicato all'ANA o all'UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico.

2. Nei termini di cui al precedente art. 3 l'APA provvede secondo le modalità di cui al manuale operativo a:

a) identificare l'equide verificando, per i soli equidi registrati, il certificato di intervento fecondativo (CIF);

b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di esclusione dalla destinazione finale dell'equide al consumo umano prevista nel Capitolo IX;

c) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.

3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei termini di cui al precedente art. 3 e non a seguito della madre, dovrà essere identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2.

4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:

a) inserire i dati raccolti nella BDE;

b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;

c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo.

5. Per gli equidi registrati l'operatività prevista ai commi 2 e 3 può essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE.

6. Le spese per l'identificazione dell'equide ed il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell'equide.

Art. 9.

Obblighi del proprietario

1. Il proprietario degli equidi deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2 e comunque entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Il proprietario, inoltre:

a) invia la denuncia di nascita alle competenti autorità entro sette giorni dall' evento;

b) provvede ad apporre la propria firma negli appositi spazi previsti sul passaporto;

c) dichiara la eventuale esclusione dal consumo umano dell'equide al momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione è riportata sul documento d'identificazione dell'animale;

d) comunica all'APA o all'UNIRE, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprietà dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

3. In caso di morte o di abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, il proprietario entro tre giorni:

a) comunica l'evento all'APA o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale è riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale;

b) consegna il documento d'identificazione dell'animale all'APA o all'UNIRE;

c) garantisce ove possibile l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico e comunque la sua distruzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'APA o l'UNIRE:

a) aggiornano la BDE entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione dell'evento;

b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto) dell'equide morto o abbattuto in luogo diverso dal macello per almeno 3 anni.

5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:

a) comunica l'evento all'APA competente per territorio o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
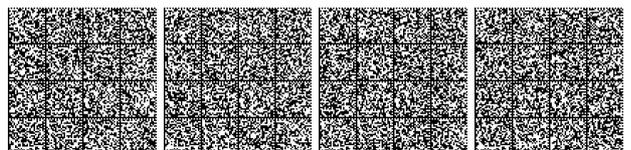
b) consegna all'APA o all'UNIRE il documento d'identificazione dell'equide smarrito o sottratto, che provvederanno in modo analogo a quanto disposto al comma 4.

6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario entro sette giorni:

a) comunica l'evento per iscritto all'APA, all'ANA o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione dell'equide.

7. Nel caso di cui al comma 6, l'APA, l'ANA o l'UNIRE:

a) aggiornano la banca dati degli equidi;

b) qualora l'identità dell'animale sia accertata tramite la verifica del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo codice microchip originariamente assegnato all'equide. Nei casi di equidi registrati, privi di transponder ovvero con transponder illeggibile, l'identità dell'animale potrà essere accertata attraverso le eventuali procedure alternative previste dal competente libro genealogico o registro anagrafico.

In questo caso l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

In deroga al precedente paragrafo, qualora il detentore/proprietario possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima della ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento farmacologico, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tale scopo l'UNIRE, l'ANA o l'APA appongono la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

In tutti i casi, le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX sono riportate nella BDE.

c) qualora i controlli di cui alla lettera *b)* non permettano di accertare l'identità dell'animale, l'equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento d'identificazione individuale emesso sarà contrassegnato come «passaporto sostitutivo».

In questo caso l'equide è inderogabilmente classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

Le informazioni contenute nel passaporto sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell'equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX devono essere registrati nella BDE.

8. Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato è tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità entro sette giorni dall'evento.

9. Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore se delegato è tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità entro 7 giorni dall'evento.

10. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il proprietario deve osservare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici e i connessi obblighi di registrazione anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario oltre che in caso di morte o di abbattimento degli equidi.

11. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto può delegare con atto formale un detentore.

Art. 10.

Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione

1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide, così come riportato nel medesimo passaporto, e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.

2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a:

a) registrarsi, preventivamente, nella BDN, qualora non sia stato già registrato nella stessa;

b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi;

c) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE;

d) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalità definite nel manuale operativo;

e) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati. Nel manuale operativo sono stabilite le modalità di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.

3. La BDN con le modalità definite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, attiva servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con la BDE per la condivisione di dette informazioni.

4. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.

Art. 11.

Scambi di equidi da Paesi comunitari

1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell'Unione europea mantengono il documento d'identificazione rilasciato dalle autorità dello Stato di provenienza.

2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto, entro sette giorni dell'arrivo in azienda, attraverso l'UNIRE, l'ANA o l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

3. L'UNIRE, l'ANA o l'APA entro trenta giorni lavorativi provvedono all'inserimento dei dati nella BDE.

4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE ad eccezione delle informazioni relative alla macellazione.

5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

6. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.

Art. 12.

Importazione di equidi da Paesi terzi

1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e nel caso di mancanza di un dispositivo elettronico di identificazione, deve essere apposto loro un dispositivo individuale d'identificazione elettronica da parte dell'APA o dall'UNIRE, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente decreto, nell'azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti.

2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto, entro sette giorni dell'arrivo in azienda, attraverso l'UNIRE, l'ANA o l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

3. L'UNIRE, l'ANA o l'APA entro trenta giorni lavorativi provvedono all'inserimento dei dati nella BDE.

4. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. È fatto comunque salvo l'obbligo dell'inserimento delle informazioni relative alla macellazione in BDN.

5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

6. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.

Art. 13.

Compiti delle APA accreditate

1. Ogni APA:

a) è connessa alla BDE, secondo modalità definite nel manuale operativo;

b) rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide;

c) è responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalità riportate nel manuale operativo;

d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi;

e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip;

f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonché stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.

Art. 14.

Compiti del servizio veterinario delle AASSLL

1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:

a) è connesso alla BDE secondo modalità definite dal manuale operativo;

b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati, per il tramite della BDN, le informazioni relative alle aziende, secondo le modalità previste dal manuale operativo;
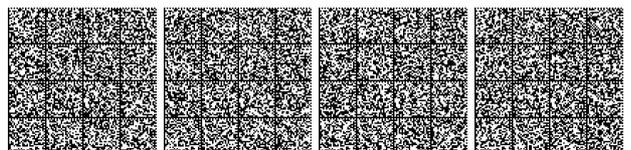
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari;

d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.

Art. 15.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che deve assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie.

2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto viene svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16.

Compiti dell'UNIRE

1. L'UNIRE:

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli equidi prevista dal presente decreto e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto;

c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura accreditata sospende o revoca l'accreditamento della predetta struttura;

d) comunica alle Regioni e Province autonome l'elenco delle strutture accreditate;

e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini dei controlli di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle ASL, all'AGEA, conformemente alle disposizioni contenute nel manuale operativo;

f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l'operatività delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio costante;

g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della salute ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della BDE.

Art. 17.

Dati disponibili in BDE

1. La BDE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati:

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:

I. codice aziendale in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

II. codice fiscale del proprietario;

III. codice fiscale del detentore;

IV. finalità dell'allevamento;

V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;

b) identificativo individuale degli equidi:

I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale se presente;

II. data di apposizione dell'identificativo elettronico, se disponibile;

III. Codice UELN;

IV. numero del passaporto;

V. data di rilascio del passaporto e di eventuale modifica;

VI. nome dell'equide;

VII. data di nascita nota o stimata;

VIII. Paese di nascita, se noto;

IX. mantello;

X. sesso;

XI. specie;

XII. razza (per equidi registrati);

XIII. data di entrata in allevamento;

XIV. presenza/assenza del CIF;

XV. codice del libro genealogico di iscrizione;

XVI. eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano;

c) movimenti intercorsi nella vita di un equide previsti dal manuale operativo:

I. data di uscita dall'allevamento;

II. tipologia di uscita;

III. allevamento di destinazione ovvero stabilimento di macellazione;

d) dati relativi alla morte di un equide:

I. data di morte;

e) dati relativi alla macellazione:

I. codice dello stabilimento di macellazione;

II. data di macellazione;

III. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;

IV. codice UELN;
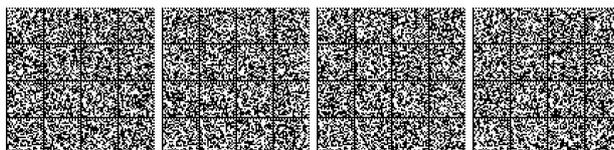
V. causa di eventuale macellazione su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;

f) anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo;

g) inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:

I. codice di identificazione dell'allevamento;

II. tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo;

III. data della sanzione;

IV. tipo di sanzione;

V. importo della sanzione;

h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:

I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;

II. tipo di inadempienza o irregolarità codificate;

III. data della sanzione;

IV. tipo di sanzione;

V. importo della sanzione;

i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate ed ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 158/2006 e s.m.e i., del decreto legislativo n. 193/2006 e s.m.e i. e del regolamento (CE) n. 1950/2006;

j) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 è effettuata, nel termine previsto dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. È istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale un comitato tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, un rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE, un rappresentante dell'AIA, un rappresentante dell'Agea.

2. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

4. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal giorno successivo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nelle more della approvazione del nuovo manuale operativo rimangono in vigore, per quanto applicabili, le norme previste nel manuale operativo approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 2007.

6. Il decreto ministeriale del 5 maggio 2006 è abrogato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro della salute
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 139

10A03361

DECRETO 2 marzo 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Colline Frentane».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la

modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Colline Frentane» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Colline Frentane» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Colline Frentane» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane», riconosciuto con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'Indicazione Geografica Tipica «Colline Frentane» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il capo dipartimento: NEZZO
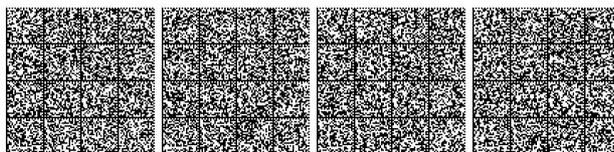
ANNESSO

Disciplinare di Produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “COLLINE FRENTANE”

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l' ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Colline Frentane" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:

- tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco;

- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frantane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colline Frentane" bianco 10,00 % vol.;

- "Colline Frentane" rosso e rosato 10,50 % vol.;

- "Colline Frentane" novello 11,00% vol.;

- "Colline Frentane" passito secondo la vigente normativa;

- "Colline Frentane" con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLINE FRENTANE AGLIANICO	C056	X	002	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE AGLIANICO FRIZZANTE	C056	X	002	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE AGLIANICO NOVELLO	C056	X	002	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE AGLIANICO PASSITO	C056	X	002	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE BIANCO	C056	X	888	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE BIANCO FRIZZANTE	C056	X	888	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE BIANCO PASSITO	C056	X	888	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET FRANC	C056	X	042	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C056	X	042	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET FRANC NOVELLO	C056	X	042	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET FRANC PASSITO	C056	X	042	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET SAUVIGNON	C056	X	043	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C056	X	043	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C056	X	043	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C056	X	043	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CHARDONNAY	C056	X	298	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CHARDONNAY FRIZZANTE	C056	X	298	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE CHARDONNAY PASSITO	C056	X	298	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CILIEGIOLO	C056	X	062	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CILIEGIOLO FRIZZANTE	C056	X	062	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE CILIEGIOLO NOVELLO	C056	X	062	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE CILIEGIOLO PASSITO	C056	X	062	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE COCOCCIOLA	C056	X	064	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE COCOCCIOLA FRIZZANTE	C056	X	064	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE COCOCCIOLA PASSITO	C056	X	064	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI (ROSSO)	C057	X	BIS	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI FRIZZANTE (ROSSO)	C058	X	BIS	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI NOVELLO (ROSSO)	C059	X	BIS	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI PASSITO (ROSSO)	C060	X	BIS	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI (BIANCO)	C061	X	BIS	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI (BIANCO)	C062	X	BIS	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE RIFERIM. A DUE VITIGNI (BIANCO)	C063	X	BIS	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE FALANGHINA	C064	X	079	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE FALANGHINA FRIZZANTE	C065	X	079	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE FALANGHINA PASSITO	C066	X	079	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE FIANO	C067	X	081	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE FIANO FRIZZANTE	C068	X	081	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE FIANO PASSITO	C056	X	081	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE GRECO	C056	X	097	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE GRECO FRIZZANTE	C056	X	097	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE GRECO PASSITO	C056	X	097	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MALVASIA BIANCA LUNGA	C056	X	132	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C056	X	132	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C056	X	132	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MANZONI BIANCO	C056	X	299	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C056	X	299	1	X	X	F	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLINE FRENTANE MANZONI BIANCO PASSITO	C056	X	299	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MERLOT	C056	X	146	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MERLOT FRIZZANTE	C056	X	146	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE MERLOT NOVELLO	C056	X	146	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MERLOT PASSITO	C056	X	146	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MONTONICO BIANCO	C056	X	151	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C056	X	151	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE MONTONICO BIANCO PASSITO	C056	X	151	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MOSCATO	C056	X	153	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE MOSCATO FRIZZANTE	C056	X	153	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE MOSCATO PASSITO	C056	X	153	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PASSERINA	C056	X	181	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PASSERINA FRIZZANTE	C056	X	181	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PASSERINA PASSITO	C056	X	181	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PECORINO	C056	X	184	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PECORINO FRIZZANTE	C056	X	184	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PECORINO PASSITO	C056	X	184	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT BIANCO	C056	X	193	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT BIANCO FRIZZANTE	C056	X	193	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT BIANCO PASSITO	C056	X	193	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT GRIGIO	C056	X	194	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C056	X	194	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT GRIGIO PASSITO	C056	X	194	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT NERO	C056	X	195	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT NERO FRIZZANTE	C056	X	195	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT NERO NOVELLO	C056	X	195	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PINOT NERO PASSITO	C056	X	195	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PRIMITIVO	C056	X	199	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PRIMITIVO FRIZZANTE	C056	X	199	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE PRIMITIVO NOVELLO	C056	X	199	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE PRIMITIVO PASSITO	C056	X	199	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE ROSATO	C056	X	999	3	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE ROSATO FRIZZANTE	C056	X	999	3	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE ROSATO NOVELLO	C056	X	999	3	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE ROSSO	C056	X	999	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE ROSSO FRIZZANTE	C056	X	999	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE ROSSO NOVELLO	C056	X	999	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE ROSSO PASSITO	C056	X	999	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SANGIOVESE	C056	X	218	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SANGIOVESE FRIZZANTE	C056	X	218	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE SANGIOVESE NOVELLO	C056	X	218	2	C	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SANGIOVESE PASSITO	C056	X	218	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SAUVIGNON	C056	X	221	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SAUVIGNON FRIZZANTE	C056	X	221	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE SAUVIGNON PASSITO	C056	X	221	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SYRAH	C056	X	231	2	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE SYRAH FRIZZANTE	C056	X	231	2	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE SYRAH NOVELLO	C056	X	231	2	C	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLINE FRENTANE SYRAH PASSITO	C056	X	231	2	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE TREBBIANO	C056	X	TRE	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE TREBBIANO FRIZZANTE	C056	X	TRE	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE TREBBIANO PASSITO	C056	X	TRE	1	D	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE VERMENTINO	C056	X	258	1	X	X	E	0	X
COLLINE FRENTANE VERMENTINO FRIZZANTE	C056	X	258	1	X	X	F	0	X
COLLINE FRENTANE VERMENTINO PASSITO	C056	X	258	1	D	X	E	0	X

10A02966

DECRETO 3 marzo 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna – Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2007, con il quale «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» è stata incaricata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.148/2007 del 15 febbraio 2007;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato di confermare «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Sardegna» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sardegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire ad «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» la predisposizione del piano dei controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° ottobre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione ad «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata ad «AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» con sede in Cagliari, Via Mameli n.126/d, con decreto 1° ottobre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Agenzia stessa.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A03141

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica al termine del primo quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, concernente «elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

Vista la delibera n. 4 della Commissione scientifica, assunta in data 19 novembre 2009, concernente la proposta di aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico, approvato con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Considerato che la Commissione scientifica, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco con riferimento ai codici ICD10 e alle malattie relative ad alcuni agenti;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 2.

L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6 e la Lista III, gruppi 1 e 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 321

10A03140

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air Vallée S.p.A. (Decreto n. 50184)**.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 26 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air Vallée S.p.A., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2009, in favore di un numero massimo di 27 lavoratori della società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 4 dicembre 2009, con la quale la società Air Vallée S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010, in favore di 25 lavoratori dipendenti presso le sedi di Aosta (13 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010, in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 26 novembre 2009, in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.A., unità in Aosta (13 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010.

Matricola INPS: 0401149302.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente
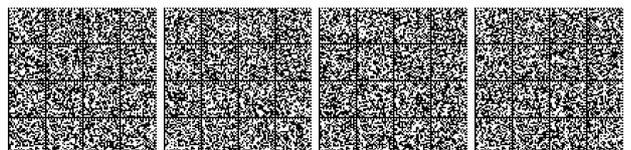
i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Air Vallée S.p.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A02923

DECRETO 23 febbraio 2010.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da valere in provincia di Piacenza per l'anno 2010.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e la modifica della disciplina in materia di Pubblico Impiego;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, 1. 407/55;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici Provinciali del Lavoro) le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli Uffici Periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dal U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Vista la lettera circolare 25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per i rapporti di lavoro - Divisione V^ inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 69/07 del 3 maggio 2007 emanato dalla D.P.L. di Piacenza;

Sentite congiuntamente le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da valere in provincia di Piacenza per l'anno 2010, vengono rideterminate come dalla tabella allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari all'8% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 23 febbraio 2010

Il direttore provinciale reggente: MASSI
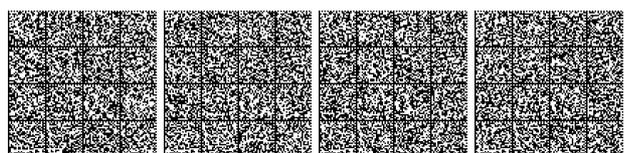
ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 1

Con decorrenza dal **1° gennaio 2010** le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 18.4.94, n° 342, sono stabilite come segue:

ART. 2

Tariffe a quintale e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) CEREALI E DERIVATI – CONCIMI E MANGIMI		
Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	**€ 0,73**	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	**€ 0,73**	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	**€ 1,04**	il q.le
b) FERRI E METALLI		
Macchine	**€ 1,13**	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	**€ 0,86**	il q.le
c) GENERI ALIMENTARI		
Burro e olio	**€ 0,96**	il q.le
Zucchero	**€ 0,75**	il q.le
Formaggi in genere	**€ 0,85**	il q.le
Cagliata	**€ 1,25**	il q.le
Frutta e verdura	**€ 0,75**	il q.le
d) LEGNAMI DA OPERA E DA COSTRUZIONE		
Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	**€ 0,96**	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 q.li	**€ 1,25**	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	**€ 3,19**	il q.le
Nel caso di carico e scarico della suddetta merce	**€ 0,96**	il q.le
e) MATERIALE DA COSTRUZIONE		
Laterizi e piastrelle in genere	**€ 1,04**	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	**€ 1,13**	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	**€ 1,05**	il q.le
f) SAPONI – GRASSI – DETERSIVI		
Grasso e sapone	**€ 1,05**	il q.le
Detersivi	**€ 1,13**	il q.le
g) GENERI VARI DI MONOPOLIO		
Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	**€ 1,33**	il q.le
Sale in sacchi	**€ 0,96**	il q.le
h) OPERAZIONI VARIE		
Movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata	**€ 0,49**	il q.le
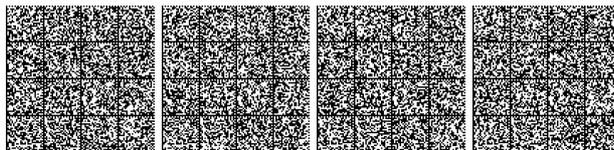
i) BOVINI – EQUINI – PULEDRI – SUINI

Operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

- al capo **€ 5,41**
- carico **€ 3,14**
- scarico **€ 2,26**

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

- al capo **€ 3,78**
- carico **€ 1,65**
- scarico **€ 1,64**

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:

- carico bovini ed equini **€ 063**
- scarico bovini ed equini **€ 0,45**
- carico vitelli, puledri e suini **€ 0,32**
- scarico vitelli, puledri e suini **€ 0,32**

ART. 3

FACCHINAGGIO PAGA ORARIA

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario **€ 20,08**

A1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incellofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura **€ 20,08**

B) Movimentazione e operazioni di trasloco
Per la movimentazione di mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativa ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a **€ 22,93**

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente, le relative tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera A) **€ 16,84**
operazioni di cui alla lettera A1) **€ 16,84**
operazioni di cui alla lettera B) **€ 20,66**

ART. 4

MAGGIORAZIONE TARIFFE

a) lavoro notturno: 45%
b) lavoro festivo: 50%

ART. 5

LAVORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio, che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.), debbono essere maggiorate del 17%.

ART. 6

DECORRENZA E DURATA

Il presente tariffario avrà validità e durata fino al 31 dicembre 2010.

10A03030

DECRETO 24 febbraio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione presso il comitato provinciale I.N.P.S. (attività commerciali) di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 1/10 del 24 febbraio 2010;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime;

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'Ufficio relativi alla loro partecipazione alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza nelle commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Gaetano Armino, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia, o un suo delegato che lo rappresenti in singole sedute;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Tattini Andrea (Confcommercio);

Dominici Fabio (Confcommercio);

Pittola Marco (Confcommercio);

Rossi Riccardo (Confesercenti).

La commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 24 febbraio 2010

Il direttore provinciale: ARMINO

10A02918

DECRETO 24 febbraio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione presso il comitato provinciale I.N.P.S. (artigiani) di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 1/2010 del 24 febbraio 2010;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime.

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'Ufficio relativi alla partecipazione alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza nelle commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Gaetano Armino, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia, o un suo delegato che lo rappresenti in singole sedute;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Cruciani Leonello (Confartigianato);

Cova Francesca (Confartigianato);

Pinzarelli Daniele (C.N.A.);

Piemonti Federico (C.N.A.).

La commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 24 febbraio 2010

Il direttore provinciale: ARMINO

10A02919

DECRETO 24 febbraio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione presso il comitato provinciale I.N.P.S. (coltivatori diretti e mezzadri) di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 1/10 del 24 febbraio 2010;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime.

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'Ufficio relativi alla loro partecipazione alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza nelle commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri.

La commissione, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti e mezzadri in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. è composta come segue:

membri di diritto:

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Gaetano Armino, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia, o un suo delegato che lo rappresenti in singole sedute;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Marcelli Marcello (Coldiretti);

Passagrilli Giovanni (Coldiretti);

Giammarroni Silvano (Conf. Ital. Agricolt.);

Felici Massimo (Conf. Ital. Agricolt.).

La commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 24 febbraio 2010

Il direttore provinciale: ARMINO

10A02922
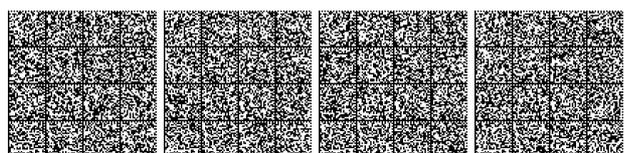
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Roactemra» (tocilizumab), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 341/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Roactemra» (tocilizumab) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 gennaio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/492/001 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 1 flaconcino;

EU/1/08/492/002 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 4 flaconcini;

EU/1/08/492/003 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/08/492/004 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini;

EU/1/08/492/005 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino;

EU/1/08/492/006 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Roactemra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ROACTEMRA (tocilizumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937013/E (in base 10) - 1548FP (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937025/E (in base 10) - 1548G1 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937037/E (in base 10) - 1548GF (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937049/E (in base 10) - 1548GT (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937052/E (in base 10) - 1548GW (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937064/E (in base 10) - 1548H8 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Roactemra» in combinazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF). In questi pazienti «Roactemra» può essere dato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Roactemra» (tocilizumab) è classificata come segue:

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937013/E (in base 10) - 1548FP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 157,10;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 259,28;

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937025/E (in base 10) - 1548G1 (in base 32):

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 628,42;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1037,15;

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937037/E (in base 10) - 1548GF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 392,76;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 648,22;

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937049/E (in base 10) - 1548GT (in base 32); Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1571,04;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2592,86;

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 038937052/E (in base 10) - 1548GW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 785,52;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): €1296,43;

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini – A.I.C. n. 038937064/E (in base 10) - 1548H8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3142,08;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5185,73;

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Roactemra» (tocilizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).
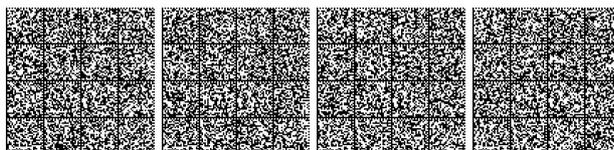
Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: RASI

10A03038

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Modificazione della determina 13 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (Determinazione n. 1637/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA 25 luglio 2005 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, concernente tra l'altro l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali rimborsabili dal SSN;

Vista la determinazione AIFA 13 gennaio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2010, riguardante l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali già classificati in regime di fornitura OSP1 e OSP2;

Visto il parere della CTS nella seduta del 23 e 24 febbraio 2010 con il quale sono stati forniti chiarimenti, anche ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 219/2006, e successive modificazioni, circa la prescrizione limitativa (L) che compare nella determina AIFA 13 gennaio 2010 (RRL o RNRL);

Ritenuto necessario modificare l'allegato alla determina AIFA del 13 gennaio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina sostituisce l'allegato alla determina AIFA del 13 gennaio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2010.

Art. 2.

I medicinali di cui all'allegato alla presente determina sono prescritti dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.

Nel caso di distribuzione territoriale in regime di non rimborsabilità, i medicinali, di cui all'allegato alla presente determina, sono vendibili al pubblico su prescrizione dei medici specialisti indicati nell'allegato stesso.

Art. 3.

I medicinali, di cui all'allegato alla presente determina, possono essere dispensati fino alla scadenza del periodo di validità indicata in etichetta.

Gli stampati ed il confezionamento primario e secondario devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determina.

Art. 4.

Nei casi in cui, per ragioni di spazio, per i medicinali soggetti a prescrizione limitativa l'indicazione degli specialisti sul confezionamento primario fosse di difficile applicazione, la dicitura da inserire deve riportare: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa.» o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa».

Art. 5.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
ABACAVIR SOLFATO	ZIAGEN	60 cpr 300 mg	034499018	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ABACAVIR SOLFATO	ZIAGEN	gtt os 240 ml 20 mg/ml	034499020	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ABACAVIR SOLFATO/LAMIVUDINA	KIVEXA	30 cpr riv 600 mg + 300 mg	036644019	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ABACAVIR/LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	TRIZIVIR	60 cpr riv	034947022	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ABATACEPT	ORENCIA	3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe	037989035	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, internista
ACIDO CARGLUMICO	CARBAGLU	15 cpr dispers 200 mg	035983016	H	RR	/
ACIDO CARGLUMICO	CARBAGLU	5 cpr dispers 200 mg	035983030	H	RR	/
ACIDO CARGLUMICO	CARBAGLU	60 cpr dispers 200 mg	035983028	H	RR	/
ACIDO PAMIDRONICO SALE DISODICO	PAMIDRONATO DISODICO (HOSPIRA ITALIA)	1 fiala EV 30 mg	035581026	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ACIDO PAMIDRONICO SALE DISODICO	PAMIDRONATO DISODICO (HOSPIRA ITALIA)	1 fiala EV 60 mg	035581038	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ACIDO PAMIDRONICO SALE DISODICO	PAMIDRONATO DISODICO (HOSPIRA ITALIA)	1 fiala EV 90 mg	035581040	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ACIDO PAMIDRONICO SALE DISODICO	PAMIDRONATO DISODICO (HOSPIRA ITALIA)	5 fiale EV 15 mg	035581014	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	ACLASTA	1 flaconcino EV 0,05 mg/ml 100 ml	037105018	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ACIDO ZOLEDRONICO MONOIDRATO	ZOMETA	1 fiala EV 4 mg + 1 fiala solv 5 ml	035263019	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo, ematologo
ADALIMUBAB	HUMIRA	2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	035946084	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra
ADALIMUBAB	HUMIRA	2 siringhe 40 mg + 2 tamponi	035946033	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra
ADALIMUBAB	HUMIRA	4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	035946096	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra
ADALIMUBAB	HUMIRA	4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml+ 4 tamponi	035946045	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra
ADEFOVIR DIPIVOXIL	HEPSERA	30 cpr 10 mg	035871019	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
AGALSIDASI ALFA	REPLAGAL	1 flacone EV 1 mg/ml	035373012	H	RR	/
AMBRISENTAN	VOLIBRIS	30 cpr riv 10 mg	038528042	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
AMBRISENTAN	VOLIBRIS	30 cpr riv 5 mg	038528028	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
AMINOACIDI	BIOPLEX EPATO	1 flacone EV 250 ml	028484018	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
AMINOACIDI	BIOPLEX NEFRO	1 flacone EV 250 ml	028485011	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
AMINOACIDI	BIOPLEX NORMO 10	1 flacone EV 10 g 250 ml	027402039	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
AMINOACIDI	BIOPLEX NORMO 25	1 flacone EV 25 g 250 ml	027402041	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
AMINOACIDI	COD N 70	1 flacone EV 73,57 g 500 ml	028598011	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
AMINOACIDI	ISOBRANCH	20 flaconi 500 ml 4%	029360070	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISOGROW	20 flaconi EV 500 ml 6%	029356045	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica

PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
AMINOACIDI	ISOGROW	30 flaconi EV 250 ml 6%	029356033	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISOPURAMIN	20 flaconi EV 500 ml 3%	020580205	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISOPURAMIN	30 flaconi EV 250 ml 3%	020580193	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISORAM	20 flaconi EV 500 ml 4%	029361084	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISOREN	20 flaconi 500 ml 5,4%	029358049	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	ISOREN	30 flaconi 250 ml 5,4%	029358037	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI	PARENTAMIN	1 flacone EV 250 ml	025989031	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO	CLINIMIX N12G20	4 sacche 1 lt/1 lt	032167278	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO	CLINIMIX N17G35	4 sacche 1 lt/1 lt	032167304	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	KRINUVEN	4 sacche 1.477 ml	036050185	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	KRINUVEN	4 sacche 1.970 ml	036050134	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	KRINUVEN	4 sacche 986 ml	036050161	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N12G20E	1 sacca 1.000 ml	032167049	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N12G20E	4 sacche 1 lt/1 lt	032167280	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N14G30E	1 sacca 1.000 ml	032167064	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N14G30E	4 sacche 1 lt/1 lt	032167328	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N17G35E	1 sacca 1.000 ml	032167088	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N17G35E	4 sacche 1 lt/1 lt	032167316	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N17G35E	6 sacche 750 ml/750 ml	032167482	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N17G35E	8 sacche 500 ml/500 ml	032167405	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N9G15E	1 sacca 1.000 ml	032167013	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N9G15E	4 sacche 1 lt/1 lt	032167254	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/CALCIO	CLINIMIX N9G15E	6 sacche 750 ml/750 ml	032167417	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)	AMINOMIX	4 sacche 1.500 ml 12% s/elettroliti	037054083	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)	AMINOMIX	4 sacche 2.000 ml 12% s/elettroliti	037054095	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)	AMINOMIX	6 sacche 1.000 ml 12% s/elettroliti	037054071	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)	CLINIMIX N12G20	1 sacca 1.000 ml	032167037	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)	CLINIMIX N17G35	1 sacca 1.000 ml	032167076	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	KRINUVEN	4 sacche 1.477 ml	036050247	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica

PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI	KRINUVEN	4 sacche 1.970 ml	036050146	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	4 sacche 1.500 ml 12% c/elettroliti	037054057	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	4 sacche 1.500 ml 20% c/elettroliti	037054020	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	4 sacche 2.000 ml 12% c/elettroliti	037054069	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	4 sacche 2.000 ml 20% c/elettroliti	037054032	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	6 sacche 1.000 ml 12% c/elettroliti	037054044	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI	AMINOMIX	6 sacche 1.000 ml 20% c/elettroliti	037054018	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
ANAGRELIDE	XAGRID	100 cps 0,5 mg	036745014	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo, internista
ANAKINRA	KINERET	7 siringhe SC 100 mg 0,67 ml	035607023	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, internista
APOMORFINA CLORIDRATO	APOFIN	5 fiale SC 5 ml 50 mg/5 ml	033403015	H	RNRL	Centro ospedaliero, neurologo
ATAZANAVIR SOLFATO	REYATAZ	30 cps 300 mg	036196083	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ATAZANAVIR SOLFATO	REYATAZ	60 cps 150 mg	036196057	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ATAZANAVIR SOLFATO	REYATAZ	60 cps 200 mg	036196069	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
BETAINA	CYSTADANE	os 1 flaconcino 180 g + 3 cucchiai	037797014	H	RR	/
BEXAROTENE	TARGRETIN	100 cps 75 mg	035710019	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista, ematologo
BOSENTAN	TRACLEER	56 cpr riv 125 mg	035609041	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
BOSENTAN	TRACLEER	56 cpr riv 62,5 mg	035609027	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
BUPRENORFINA/NALOXONE	SUBOXONE	7 cpr sublingali 2 mg + 0,5 mg	037604016	H	RMS	la prescrizione del medicinale per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza è effettuata nel rispetto di un p.t. predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata
BUPRENORFINA/NALOXONE	SUBOXONE	7 cpr sublinguali 8 mg + 2 mg	037604030	H	RMS	la prescrizione del medicinale per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza è effettuata nel rispetto di un p.t. predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata
CALCITRIOLO	CALCITRIOLO (MAYNE)	25 fiale EV 1 mcg/ml	036851018	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, nefrologo, ortopedico
CALCITRIOLO	CALCITRIOLO (PH&T)	25 fiale EV 1 mcg/ml	036119016	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, nefrologo, ortopedico
CAPECITABINA	XELODA	120 cpr riv 500 mg	035219029	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
CAPECITABINA	XELODA	60 cpr riv 150 mg	035219017	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA	10x1 cps 110 mg	038451050	H	RNRL	Centro ospedaliero,ematologo, ortopedico
DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA	10x1 cps 75 mg	038451011	H	RNRL	Centro ospedaliero,ematologo, ortopedico
DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA	30x1 cps 110 mg	038451062	H	RNRL	Centro ospedaliero,ematologo, ortopedico
DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA	30x1 cps 75 mg	038451023	H	RNRL	Centro ospedaliero,ematologo, ortopedico
DARUNAVIR	PREZISTA	120 cpr riv 300 mg	037634019	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
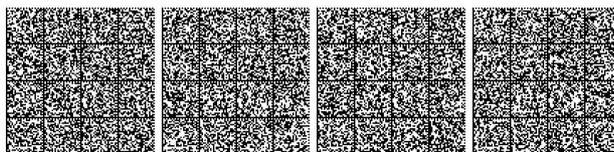
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
DARUNAVIR	PREZISTA	60 cpr riv 400 mg	037634033	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DARUNAVIR	PREZISTA	60 cpr riv 600 mg	037634021	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DASATINIB	SPRYCEL	56 cpr riv 20 mg	037400013	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
DASATINIB	SPRYCEL	56 cpr riv 50 mg	037400025	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
DASATINIB	SPRYCEL	56 cpr riv 70 mg	037400037	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
DEFERASIROX	EXJADE	28 cpr dispers 125 mg	037421017	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
DEFERASIROX	EXJADE	28 cpr dispers 250 mg	037421031	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
DEFERASIROX	EXJADE	28 cpr dispers 500 mg	037421056	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
DEFERIPRONE	FERRIPROX	100 cpr riv 500 mg	034525016	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
DEFERIPRONE	FERRIPROX	os soluz 250 ML 100 mg/ml	034525028	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
DIDANOSINA	VIDEX	30 cps gastrores 125 mg	028341168	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DIDANOSINA	VIDEX	30 cps gastrores 200 mg	028341170	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DIDANOSINA	VIDEX	30 cps gastrores 250 mg	028341182	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DIDANOSINA	VIDEX	30 cps gastrores 400 mg	028341194	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DIDANOSINA	VIDEX	os soluz 2 g	028341131	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
DORNASE ALFA	PULMOZYME	sosp inal 6 fiale 2.500 U.I. 2,5 ml	029352010	H	RR	/
EFAVIRENZ	SUSTIVA	30 cpr riv 600 mg	034380093	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EFAVIRENZ	SUSTIVA	30 cps 100 mg	034380028	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EFAVIRENZ	SUSTIVA	30 cps 50 mg	034380016	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EFAVIRENZ	SUSTIVA	90 cps 200 mg	034380030	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EFAVIRENZ	SUSTIVA	os sosp 180 ml 30 mg/ml	034380055	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	ATRIPLA	30 cpr riv 600 mg + 200 mg + 245 mg	038307017	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EMTRICITABINA	EMTRIVA	30 cps 200 mg	036585026	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EMTRICITABINA	EMTRIVA	os soluz 170 ml 10 mg/ml	036585014	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	TRUVADA	30 cpr riv 200 mg + 245 mg	036716013	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ENFUVIRTIDE	FUZEON	60 flaconi SC polv + 60 flaconi solv + 60 siringhe 1 ml	035930015	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
ENTECAVIR	BARACLUDE	30 cpr riv 0,5 mg	037221076	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
ENTECAVIR	BARACLUDE	30 cpr riv 1 mg	037221088	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
EPOETINA ALFA	EPREX	1 fiala 40.000 UI 1 ml	027015193	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
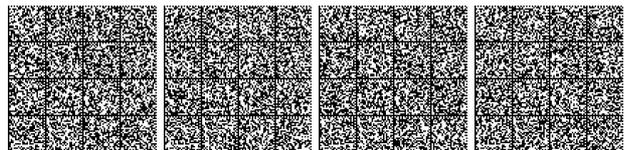
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 1.000 UI/0,5 ml	037058017	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 10.000 UI/0,5 ml	037058056	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 2.000 UI/0,5 ml	037058029	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 3.000 UI/0,3 ml	037058031	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 4.000 UI/0,4 ml	037058043	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 5000 UI/0,5 ml	037058068	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 6000 UI/0,3 ml	037058070	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOETINA DELTA	DYNEPO	6 sir EV SC 8000 UI/0,4 ml	037058082	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ematologo
EPOPROSTENOLO SODICO	FLOLAN	1 flaconcino EV 1,5 mg + 2 flaconcini solv 50 ml	027750037	H	RRL	Centro ospedaliero, internista, nefrologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN	1 fiala EV 1,2 mg 60.000 U.I. + 1 fiala solv 2,2 ml	029447012	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN	1 flacone EV 1 mg 50.000 U.I. + 1 flacone solv 1,1 ml	029447048	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN	1 flacone EV 2 mg 100.000 U.I. + 1 flacone solv 2,1 ml	029447051	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE)	NOVOSEVEN	1 flacone EV 5 mg 250.000 U.I. + 1 flacone solv 5,2 ml	029447063	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo
ERLOTINIB	TARCEVA	30 cpr riv 100 mg	036871022	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
ERLOTINIB	TARCEVA	30 cpr riv 150 mg	036871034	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
ETANERCEPT	ENBREL	"BB" 4 flaconcini SC 1 ml 25 mg/ml + 4 siringhe solv	034675165	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, internista
ETANERCEPT	ENBREL	4 flaconcini SC 25 mg+ 4 siringhe 1 ml	034675037	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, internista
ETANERCEPT	ENBREL	4 flaconcini sc 50 mg + 4 sir + 4 aghi	034675088	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, internista
ETANERCEPT	ENBREL	4 siringhe SC 25 mg 0,5ml + 8 tamponi	034675102	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, internista
ETANERCEPT	ENBREL	4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi	034675140	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, internista
ETRAVIRINA	INTELENCE	120 cpr 100 mg	038703017	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
FLUDARABINA	FLUDARA	15 cpr riv 10 mg	029552027	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista, ematologo
FLUDARABINA	FLUDARA	20 cpr riv 10 mg	029552039	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista, ematologo
FOSAMPRENAVIR	TELZIR	60 cpr riv 700 mg	036475010	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
FOSAMPRENAVIR	TELZIR	os sosp 225 ml 50 mg/60 ml	036475022	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
FULVESTRANT	FASLODEX	1 siringa IM 5 ml + 1 ago	036387013	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	KABIVEN	3 sacche 2.566 ml	034382059	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	KABIVEN	4 sacche 1.026 ml	034382073	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	KABIVEN	4 sacche 1.540 ml	034382085	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica

PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	KABIVEN	4 sacche 2.053 ml	034382061	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	PERIVEN	3 sacche 2.400 ml	035508047	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	PERIVEN	4 sacche 1.440 ml	035508062	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/LECITINA DI SOIA	PERIVEN	4 sacche 1.920 ml	035508050	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA/SODIO IDROSSIDO	NUTRISPECIAL LIPID	5 sacche 625 ml	034726075	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
GLUTATIONE SODICO	TAD	1 fiala 2,5 g + 1 flaconcino solv 25 ml + deflussore	027154057	H	RR	/
ICATIBANT ACETATO	FIRAZYR	1 siringa SC 30 mg 3 ml 10 mg/ml	038631014	H	RR	/
ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	VENTAVIS	soluz nebul 100 fiale 20 mcg 2 ml	036019026	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	VENTAVIS	soluz nebul 30 fiale 20 mcg 2 ml	036019014	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
IMATINIB MESILATO	GLIVEC	120 cps 100 mg	035372059	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SUBCUVIA	1 flaconcino IM SC 10 ml 160 mg/ml	036800047	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	SUBCUVIA	1 flaconcino IM SC 5ml 160 mg/ml	036800011	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	VIVAGLOBIN	1 flaconcino SC 10 ml 160 mg/ml	037882038	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	VIVAGLOBIN	10 flaconcini SC 10 ml 160 mg/ml	037882040	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	VIVAGLOBIN	SC 1 fiala 3 ml 160 mg/ml	037882065	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
INDINAVIR	CRIXIVAN	180 cps 400 mg	030644025	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
INDINAVIR	CRIXIVAN	360 cps 200 mg	030644052	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
INFLIXIMAB	REMICADE	1 fiala EV 100 mg +1 fiala 2 ml	034528012	H	RRL	Centro ospedaliero, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista
LAMIVUDINA	EPIVIR	30 cpr riv 300 mg	031984038	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, gastroenterologo, internista
LAMIVUDINA	EPIVIR	60 cpr riv 150 mg	031984026	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, gastroenterologo, internista
LAMIVUDINA	EPIVIR	os soluz 240 ml 10 mg/ml	031984014	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, gastroenterologo, internista
LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	COMBIVIR	60 cpr riv 300 mg + 150 mg	034092015	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, gastroenterologo, internista
LAPATINIB	TYVERB	70 cpr riv 250 mg	038633018	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo
LARONIDASI	ALDURAZYME	1 fiala EV 5 ml 500 U	035891011	H	RR	/
LATTULOSIO	LATTULAC EPS	1 sacca soluz rett 20 %	030727034	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, gastroenterologo
LENALIDOMIDE	REVLIMID	21 cps 10 mg	038016022	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
LENALIDOMIDE	REVLIMID	21 cps 15 mg	038016034	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
LENALIDOMIDE	REVLIMID	21 cps 25 mg	038016046	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
LENALIDOMIDE	REVLIMID	21 cps 5 mg	038016010	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
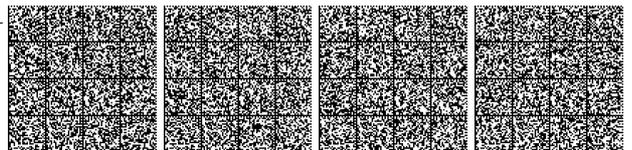
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
LEVODOPA/CARBIDOPA	DUODOPA	7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml	036885010	H	RRL	Centro ospedaliero, specialista neurologia
LINEZOLID	ZYVOXID	10 cpr riv 600 mg	035410226	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
LINEZOLID	ZYVOXID	gran os 100 mg/5 ml	035410075	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
LOPINAVIR/RITONAVIR	KALETRA	120 cpr riv 200 mg + 50 mg	035187057	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
LOPINAVIR/RITONAVIR	KALETRA	180 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	035187020	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
LOPINAVIR/RITONAVIR	KALETRA	2 flaconi 90 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	035187018	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
LOPINAVIR/RITONAVIR	KALETRA	5 flaconcini os 60 ml + 5 siringhe	035187032	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
LOPINAVIR/RITONAVIR	KALETRA	60 cpr riv 100 mg + 25 mg	035187069	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
MARAVIROC	CELSENTRI	60 cpr riv 150 mg	038138032	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
MARAVIROC	CELSENTRI	60 cpr riv 300 mg	038138083	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
MECASERMINA	INCRELEX	1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml	038095016	H	RNRL	Centro ospedaliero, endocrinologo, pediatra
MERCAPTAMINA BITARTRATO	CYSTAGON	100 cps 150 mg	033314030	H	RNRL	Centro ospedaliero, pediatra, nefrologo
MERCAPTAMINA BITARTRATO	CYSTAGON	100 cps 50 mg	033314016	H	RNRL	Centro ospedaliero, pediatra, nefrologo
METILAMINOLEVULINATO	METVIX	crema derm 2 g 160 mg/g	035995012	H	USPL	dermatologo, internista
MICOFENOLATO MOFETILE	CELLCEPT	100 cps 250 mg	029796012	H	RR	/
MICOFENOLATO MOFETILE	CELLCEPT	50 cpr 500 mg	029796024	H	RR	/
MICOFENOLATO SODICO	MYFORTIC	100 cpr riv 180 mg	036511032	H	RR	/
MICOFENOLATO SODICO	MYFORTIC	50 cpr riv 360 mg	036511069	H	RR	/
MIGLUSTAT	ZAVESCA	84 cps 100 mg	035798014	H	RR	/
MITOTANO	LYSODREN	100 cpr 500 mg	036560011	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CLORIDRATO (MONICO)	5 fiale 100 mg 10 ml	030798060	C	RMS	internista, specialisti anestesia, rianimazione e terapia del dolore
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CLORIDRATO (MONICO)	5 fiale 100 mg 5 ml	030798072	C	RMS	internista, specialisti anestesia, rianimazione e terapia del dolore
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CLORIDRATO (MONICO)	5 fiale 200 mg 10 ml	030798084	C	RMS	internista, specialisti anestesia, rianimazione e terapia del dolore
MORFINA CLORIDRATO	MORFINA CLORIDRATO (MONICO)	5 fiale 50 mg 5 ml	030798058	C	RMS	internista, specialisti anestesia, rianimazione e terapia del dolore
NELFINAVIR	VIRACEPT	270 cpr riv 250 mg	033281041	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive
NELFINAVIR	VIRACEPT	polv os 144 g 50 mg/g	033281039	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive
NEVIRAPINA	VIRAMUNE	60 cpr 200 mg	033999018	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
NEVIRAPINA	VIRAMUNE	os sosp 240 ml 50 mg/5 ml	033999020	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
NILOTINIB	TASIGNA	112 cps 200 mg	038328035	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
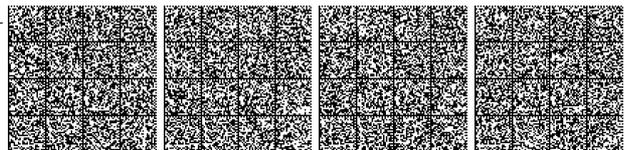
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
OLANZAPINA	ZYPREXA	1 fiala IM 10 mg	033638204	H	RNRL	Centro ospedaliero, specialista neurologia, psichiatria
OLIO DI CARTAMO/OLIO DI SOIA	LIPOSYN	1 flacone EV 200 ml 20%	027019088	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI CARTAMO/OLIO DI SOIA	LIPOSYN	1 flacone EV 500 ml 10%	027019052	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI CARTAMO/OLIO DI SOIA	LIPOSYN	1 flacone EV 500 ml 20%	027019090	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI OLIVA/OLIO DI PESCE ARRICHITO IN ACIDI OMEGA 3/OLIO DI SEMI DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA	SMOFLIPID	10 flaconi vetro 250 ml 200 mg/ml	037135050	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI OLIVA/OLIO DI PESCE ARRICHITO IN ACIDI OMEGA 3/OLIO DI SEMI DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA	SMOFLIPID	10 flaconi vetro 500 ml 200 mg/ml	037135062	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 100 ml 10%	026576076	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 100 ml 20%	026576102	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 250 ml 10%	026576088	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 250 ml 20%	026576114	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 500 ml 10%	026576090	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN S	1 flacone EV 500 ml 20%	026576126	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
PEGVISOMANT	SOMAVERT	1 flacone SC 20 mg + 1 flacone 8 ml	035726049	H	RNRL	Centro ospedaliero, endocrinologo
PEGVISOMANT	SOMAVERT	30 flaconi SC 10 mg + 30 flaconi 8 ml	035726013	H	RNRL	Centro ospedaliero, endocrinologo
PEGVISOMANT	SOMAVERT	30 flaconi SC 15 mg + 30 flaconi 8 ml	035726025	H	RNRL	Centro ospedaliero, endocrinologo
PEGVISOMANT	SOMAVERT	30 flaconi SC 20 mg + 30 flaconi 8 ml	035726037	H	RNRL	Centro ospedaliero, endocrinologo
PILOCARPINA CLORIDRATO	SALAGEN	84 cpr riv 5 mg	029526047	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, oculista, gastroenterologo, internista
POLIAMINOACIDI/SODIO ACETATO/POTASSIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/SODIO FOSFATO ACIDO DIIDRATO/ACIDO MALICO	AMINOPLASMAL	1 flacone 500 ml 3 %	026790016	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
POSACONAZOLO	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	037059019	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
RALTEGRAVIR	ISENTRESS	60 cpr riv 400 mg	038312017	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	112 cpr riv 200 mg	035745049	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	14 cpr riv 400 mg	035745052	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	168 cpr riv 200 mg	035745025	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	28 cpr riv 200 mg	035745037	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	42 cpr riv 200 mg	035745013	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	COPEGUS	56 cpr riv 400 mg	035745064	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	REBETOL	140 cps 200 mg	034459026	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	REBETOL	168 cps 200 mg	034459038	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	REBETOL	84 cps 200 mg	034459014	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo

PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
RIBAVIRINA	REBETOL	os soluz 100 ml 40 mg/ml	034459040	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RIBAVIRINA	VIRAZOLE	soluz nebul 1 fiala polv 6 g	026875017	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
RILUZOLO	RILUTEK	56 cpr riv 50 mg	032887010	H	RR	/
RISPERIDONE	RISPERDAL	1 fiala IM 25 mg + 1 siringa 2 ml	028752172	H	RNRL	Centro ospedaliero, specialista neurologia, psichiatria
RISPERIDONE	RISPERDAL	1 fiala IM 37,5 mg + 1 siringa 2 ml	028752184	H	RNRL	Centro ospedaliero, specialista neurologia, psichiatria
RISPERIDONE	RISPERDAL	1 fiala IM 50 mg + 1 siringa 2 ml	028752196	H	RNRL	Centro ospedaliero, specialista neurologia, psichiatria
RITONAVIR	NORVIR	336 cps molli 100 mg	030081032	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
RITONAVIR	NORVIR	5 flaconi os 90 ml 80 mg/ml	030081018	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
RITONAVIR	NORVIR	84 cps molli 100 mg	030081044	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo, pediatra
RIVAROXABAN	XARELTO	10 cpr riv 10 mg	038744064	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo, ortopedico
RIVAROXABAN	XARELTO	100 cpr riv 10 mg	038744088	C	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo, ortopedico
RIVAROXABAN	XARELTO	30 cpr riv 10 mg	038744076	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo, ortopedico
RIVAROXABAN	XARELTO	5 cpr riv 10 mg	038744052	H	RNRL	Centro ospedaliero, ematologo, ortopedico
SAQUINAVIR MESILATO	INVIRASE	120 cpr riv 500 mg	030675021	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
SAQUINAVIR MESILATO	INVIRASE	270 cps 200 mg	030675019	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
SILDENAFIL CITRATO	REVATIO	90 cpr riv 20 mg	036982015	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
SITAXENTAN SODICO	THELIN	28 cpr riv 100 mg	037758024	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
SODIO CLORURO/POTASSIO ACETATO/POTASSIO FOSFATO BIBASICO/MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO/CALCIO GLUCONATO MONOIDRATO/GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	ELETTROLITICA REIDRATANTE GLUCOSIO/CALCIO (FRESENIUS KABI ITALIA)	6 sacche 2.000 ml	033549015	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
SODIO FENILBUTIRRATO	AMMONAPS	250 cpr 500 mg	034701019	H	RR	/
SODIO FENILBUTIRRATO	AMMONAPS	grat os sosp 266 g 940 mg/g	034701033	H	RR	/
SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	BONDRONAT	28 cpr riv 50 mg	036570012	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
SODIO NERIDRONATO	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	035268022	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, ortopedico, oncologo
SODIO OXIBATO	XYREM	os soluz 180 ml 500 mg/ml	036964017	C	RNRL	Centro ospedaliero, neurologo
SORAFENIB	NEXAVAR	112 cpr riv 200 mg	037154010	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista
STAVUDINA	ZERIT	56 cps 15 mg	032803025	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
STAVUDINA	ZERIT	56 cps 20 mg	032803049	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
STAVUDINA	ZERIT	56 cps 30 mg	032803064	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
STAVUDINA	ZERIT	56 cps 40 mg	032803088	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
STAVUDINA	ZERIT	gtt os 200 ml 1 mg/ml	032803090	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
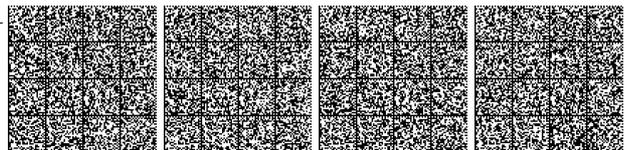
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
SUNITINIB	SUTENT	30 cps 12,5 mg	037192022	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
SUNITINIB	SUTENT	30 cps 25 mg	037192010	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
SUNITINIB	SUTENT	30 cps 50 mg	037192034	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TALIDOMIDE	THALIDOMIDE (CELGENE)	28 cps 50 mg	038572018	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, ematologo, internista
TEGAFUR/URACILE	UFT	21 cps 100 mg + 224 mg	034864013	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEGAFUR/URACILE	UFT	28 cps 100 mg + 224 mg	034864025	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEGAFUR/URACILE	UFT	35 cps 100 mg + 224 mg	034864037	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEGAFUR/URACILE	UFT	36 cps 100 mg + 224 mg	034864052	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEGAFUR/URACILE	UFT	42 cps 100 mg + 224 mg	034864049	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TELBIVUDINA	SEBIVO	28 cpr riv 600 mg	037884018	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
TEMOZOLOMIDE	TEMODAL	5 cps 100 mg	034527059	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEMOZOLOMIDE	TEMODAL	5 cps 20 mg	034527034	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEMOZOLOMIDE	TEMODAL	5 cps 250 mg	034527073	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TEMOZOLOMIDE	TEMODAL	5 cps 5 mg	034527010	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO	VIREAD	30 cpr 245 mg	035565011	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, gastroenterologo
TIPRANAVIR	APTIVUS	120 cps molli 250 mg	036859015	H	RNRL	Centro ospedaliero, infettivologo
TOBRAMICINA	BRAMITOB	soluz nebul 56 flaconcini 300 mg/4 ml	036646038	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, pneumatologo, pediatra
TOBRAMICINA	TOBI	soluz nebul 56 fiale 300 mg 5 ml	034767018	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, infettivologo, pneumatologo, pediatra
TOPOTECAN	HYCAMTIN	10 cps 0,25 mg	033306061	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo
TOPOTECAN	HYCAMTIN	10 cps 1 mg	033306073	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo
TRASTUZUMAB	HERCEPTIN	1 fiala EV 150 mg	034949014	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo
TREPROSTINIL SODIO	REMODULIN	1 flaconcino SC 20 ml 1 mg/ml	037057015	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
TREPROSTINIL SODIO	REMODULIN	1 flaconcino SC 20 ml 10 mg/ml	037057041	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
TREPROSTINIL SODIO	REMODULIN	1 flaconcino SC 20 ml 2,5 mg/ml	037057027	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
TREPROSTINIL SODIO	REMODULIN	1 flaconcino SC 20 ml 5 mg/ml	037057039	H	RRL	Centro ospedaliero, cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 100 ml 10 g + 10 g/100 ml	027485109	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 100 ml 5 g + 5 g/100 ml	027485073	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 250 ml 10 g + 10 g/100 ml	027485111	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 250 ml 5g + 5g/100 ml	027485085	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
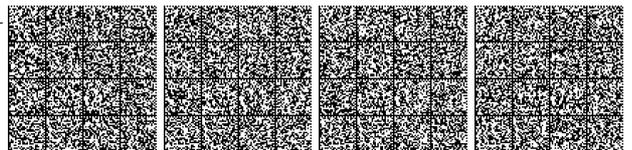
PRINCIPIO ATTIVO	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	REGIME FORNITURA	CENTRI OSPEDALIERI O SPECIALISTI
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 500 ml 10 g + 10 g/100 ml	027485123	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	1 flacone EV 500 ml 5 g + 5 g/100 ml	027485097	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	LIPOFUNDIN MCT	6 flaconi 1000 ml 10% + 10%	027485200	C	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica
TROMETAMOLO/ACIDO ACETICO GLACIALE	THAMESOL	1 flacone EV 3,6 g 250 ml	021253024	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, cardiologo, nefrologo, pneumologo, specialista malattie del metabolismo
VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON MF59C.1	FLUAD	10 siringhe 0,5 ml 2009-2010 con ago	031840046	H	RR	/
VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON VIRUSOMA	INFLEXAL V	10 siringhe IM SC 2009-2010 con ago	033658067	H	RR	/
VACCINO INFLUENZALE INATTIVATO	AGRIPPAL S1	10 siringhe 0,5 ml 2009-2010 con ago	026405338	H	RR	/
VACCINO INFLUENZALE INATTIVATO	INFLUPOZZI SUBUNITA'	10 siringhe 0,5 ml 2009-2010	025984295	H	RR	/
VACCINO INFLUENZALE INATTIVATO	INFLUVAC S	10 fialesiringhe 0,5 ml 2009-2010	028851145	H	RR	/
VACCINO INFLUENZALE VIRUS FRAMMENTATO	FLUARIX	10 siringhe 0,5 ml 2009-2010	029245180	H	RR	/
VINORELBINA	NAVELBINE	1 cps 20 mg	027865106	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista, ematologo
VINORELBINA	NAVELBINE	1 cps 30 mg	027865118	H	RNRL	Centro ospedaliero, oncologo, internista, ematologo
VORICONAZOLO	VFEND	1 fiala EV 200 mg	035628256	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
VORICONAZOLO	VFEND	28 cpr riv 200 mg	035628179	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
VORICONAZOLO	VFEND	28 cpr riv 50 mg	035628054	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
VORICONAZOLO	VFEND	os soluz 45 g 40 mg/ml	035628268	H	RNRL	Centro ospedaliero, internista, specialista malattie infettive, ematologo
ZINCO ACETATO	WILZIN	250 cps 25 mg	036694014	H	RR	/
ZINCO ACETATO	WILZIN	250 cps 50 mg	036694026	H	RR	/

10A03390
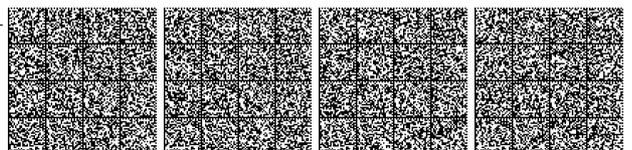
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e da ultimo modificato e integrato con decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 144 del 30 novembre 2009 e del senato accademico n. 118 del 21 dicembre 2009 — trasmesse al MIUR, ai fini del controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, con nota rettorale prot. N. 1290 del 13 gennaio 2010 — con le quali è stato modificato l'art. 14, comma 4, lettera *c)* dello statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, sostituendo l'espressione «pari peso» con il termine «rappresentatività»;

Visto il decreto rettorale n. 189 del 22 gennaio 2010 con il quale è stato, in particolare, decretato «Art. 1. — Il testo dello statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e da ultimo modificato e integrato con decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009, all'art. 14, comma 4, lettera *c)* è modificato come segue: «al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera *b)*, con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste sei articolazioni»;

Tenuto conto che il predetto decreto rettorale n. 189/2010 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2010;

Vista la nota dell'Ufficio segreteria organi collegiali prot. 2092 del 18 febbraio 2010 con cui sono state trasmesse le delibere del consiglio di amministrazione n. 144 del 30 novembre 2009 e del senato accademico n. 118 del 21 dicembre 2009, a seguito di rettifica di un mero errore materiale presente nel testo: tra «Art. 14» e «lettera *c)*» è stata inserita la dicitura «comma 1»;

Rilevato che nelle sopra indicate delibere n. 118/2009 e n. 144/2009, rispettivamente, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché nel sopra indicato decreto rettorale n. 189/2010 per mero errore materiale si fa riferimento «all'art. 14, comma 4, lettera *c)*» anziché «all'art. 14, comma 1, lettera *c)*»;

Ravvisata la necessità di procedere alla correzione del predetto errore materiale contenuto nell'art. 1 del predetto decreto rettorale n. 189/2010, considerato che quanto deliberato dagli organi di governo dell'Ateneo è riferibile solo ed univocamente a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *c)* del vigente statuto di Ateneo;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa:

nel testo del decreto rettorale n. 189 del 22 gennaio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010) dove è scritto «all'art. 14, comma 4, lettera *c)*» leggasi «all'art. 14, comma 1, lettera *c)*».

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 23 febbraio 2010

p. *Il rettore:* DE ROSA

10A02924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto di Inarcassa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate con condizioni le modifiche dello statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, concernenti, rispettivamente, contributo soggettivo, contributo integrativo, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, rivalutazione delle pensioni e dei contributi, adottate dal Comitato nazionale dei delegati nell'adunanza del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008, nel testo certificato ed attestato dall'atto notarile del 2 ottobre 2008, repertorio n. 35864, del dott. Rita Maria Fiumara, notaio iscritta nel Ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Bracciano, attestante l'estrazione del deliberato dalle pagine n. 7476-7588-7589-7590-7591-7592-7593-7594-7595-7596 del Libro verbali del Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa.

10A03285

Costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale

Con decreto dell'11 dicembre 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha costituito l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, in attuazione della legge n. 224/2007, art. 2, comma 554, lettera *b)*.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali del lavoro e dello sviluppo economico, delle regioni, dell'ISTAT, delle università, dell'Unioncamere e delle parti sociali e ha il compito di monitorare il fenomento della migrazione interna nel'ambito del territorio nazionale e di indivuduare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro.

10A03153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione provvisoria al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo IMQ S.p.a., in Milano

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2010;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Tenuto conto che l'*iter* di recepimento della direttiva 2006/42/CE è ancora in corso;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo acquisita in atti in data 18 dicembre 2009, prof. n. 118027, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo IMQ S.p.a., con sede legale in via Quintiliano n. 43 - Milano, è provvisoriamente autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE per le seguenti tipologie di macchine e componenti di sicurezza:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

All'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l'amministrazione provvede ad emanare il decreto di autorizzazione definitivo ai sensi della citata direttiva.

10A02920

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE all'organismo Certificazioni e collaudi S.r.l., in Biella

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 6 novembre 2009, all'Organismo Certificazioni e collaudi S.r.l., con sede legale in via Orfanatrofio n. 25 - 13900 Biella è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Certificazioni e collaudi S.r.l., con sede legale in via Orfanatrofio n. 25 - 13900 Biella, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A02921

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto determinazione AIC/N n. 535 del 1° marzo 2010

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: "**SEROQUEL"** autorizzato a nome della società ASTRAZENECA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano - Codice Fiscale 00735390155 nelle forme e confezioni:

Confezione: "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse
AIC n° 032944011 (in base 10) 0ZFCWC (in base 32)

Confezione: "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC n° 032944023 (in base 10) 0ZFCWR (in base 32)

Confezione: "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
AIC n° 032944035 (in base 10) 0ZFCX3 (in base 32)

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC n° 032944047 (in base 10) 0ZFCXH (in base 32)

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
AIC n° 032944050 (in base 10) 0ZFCXL (in base 32)

Confezione: "compresse rivestite con film" confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg
AIC n° 032944062 (in base 10) 0ZFCXY (in base 32)

Confezione: "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC n° 032944074 (in base 10) 0ZFCYB (in base 32)

Confezione: "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
AIC n° 032944086 (in base 10) 0ZFCYQ (in base 32)

Confezione: "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC n° 032944098 (in base 10) 0ZFCZ2 (in base 32)

Confezione: "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
AIC n° 032944100 (in base 10) 0ZFCZ4 (in base 32)

Confezione: "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
AIC n° 032944112 (in base 10) 0ZFCZJ (in base 32)

Confezione: " 50 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
AIC n° 032944124 (in base 10) 0ZFCZW (in base 32)

Confezione: " 200 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
AIC n° 032944136 (in base 10) 0ZFD08 (in base 32)

Confezione: " 300 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
AIC n° 032944148 (in base 10) 0ZFD0N (in base 32)

Confezione: " 400 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
AIC n° 032944151 (in base 10) 0ZFD0R (in base 32)

sono apportate le seguenti modifiche:

E' autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche:

Per le confezioni: "compresse rivestite con film" le nuove indicazioni terapeutiche sono:
Seroquel è indicato per il trattamento delle psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia e gli episodi di mania associati a disturbo bipolare.
Seroquel è indicato per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati a disturbo bipolare.
Seroquel non è indicato per la prevenzione delle ricadute di episodi di mania o episodi depressivi.

Per le confezioni: "compresse a rilascio prolungato" le nuove indicazioni terapeutiche sono:
Seroquel compresse a rilascio prolungato è indicato per il trattamento della schizofrenia.
Seroquel compresse a rilascio prolungato è efficace nel prevenire le ricadute in pazienti affetti da schizofrenia già stabilizzati, mediante trattamento con Seroquel compresse a rilascio prolungato.
Seroquel compresse a rilascio prolungato è indicato per il trattamento degli episodi maniacali da moderati a gravi in corso di disturbo bipolare.
Seroquel compresse a rilascio prolungato è indicato per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati a disturbo bipolare.
Seroquel compresse a rilascio prolungato non è indicato nella prevenzione delle ricadute degli episodi maniacali o depressivi.

Sono autorizzati il "Riassunto delle caratteristiche del prodotto" e del "Foglietto illustrativo" relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 032944011 - "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse
Classe di rimborsabilità: "A" (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 3,14
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 5,18
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche:28,66%

Confezione: AIC n° 032944035 - "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
Classe di rimborsabilità: "A" (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 54,76
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 90,38
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche:28,36%

Confezione: AIC n° 032944050 - "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
Classe di rimborsabilità: "A" (PT/PHT)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 82,13
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 135,55
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche:28,36%

Confezione: AIC n° 032944100 - "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 123,45
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 203,74
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

Confezione: AIC n° 032944112 - "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 13,69
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 22,59
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

Confezione: AIC n° 032944124 - " 50 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 54,10
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 89,28
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

Confezione: AIC n° 032944136 - " 200 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 109,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 180,76
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

Confezione: AIC n° 032944148 - " 300 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 123,45
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 203,74
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

Confezione: AIC n° 032944151 - " 400 mg compresse a rilascio prolungato " 60 compresse
Classe di rimborsabilità: “A” (PT/PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 164,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 271,12
Sconto obbligatorio (su Ex Factory) alle strutture pubbliche: 4,5%

ALTRE CONDIZIONI: resta confermato, se non diversamente specificato, quanto precedentemente autorizzato.
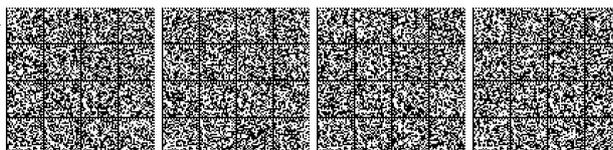
SMALTIMENTO SCORTE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per la confezioni "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse **(AIC N. 032944023)**; "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse **(AIC N. 032944047)**; "compresse rivestite con film" confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg **(AIC N. 032944062)**; "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse **(AIC N. 032944074)**; "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse **(AIC N. 032944086)**; "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse **(AIC N. 032944098)** sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Traxovical»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 395 dell'11 febbraio 2010

Titolare AIC: ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Citta' D'europa, 681, 00144 - Roma - Codice Fiscale 10168120151

Medicinale: **TRAXOVICAL**

Variazione AIC: Modifica delle specifiche relative al medicinale
Modifica quali-quantitativa di eccipienti

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Modifica di composizione in eccipienti:
Una fiala contiene:

			da	a
p.a.	disodio clodronato			
	tetraidrato		124,9 mg	124,9 mg
	pari a disodio clodronato		100,0 mg	100,0 mg
ecc.	sodio bicarbonato		1,65 mg	1,65 mg
	alcool benzilico		35,0 mg	-
	acqua ppi	q.b. a	3,3 ml	3,3 ml

Modifica delle specifiche del medicinale al rilascio ed alla validità
Eliminazione delle specifiche "identificazione" e "dosaggio" dell'eccipienti alcool benzilico

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 036219018 - "100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile " 6 fiale

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03143
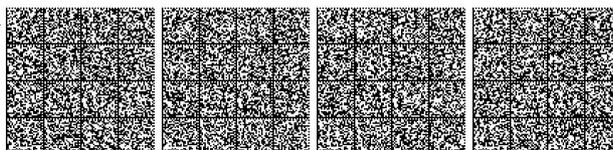
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil tosse sedativo»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 397 dell'11 febbraio 2010

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice Fiscale 00832400154

Medicinale: **LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO**

Variazione AIC: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un CEP aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato:

<table>
<tr><th>da</th><th>a</th></tr>
<tr><td colspan="2">Certificato di idoneità della Farmacopea Europea per la sostanza attiva destrometorfano bromidrato</td></tr>
<tr><td>Nome del Titolare:
F.HOFFMANN – LA ROCHE LTD.
Grenzacherstrasse 124
CH – 4070 Basel

Sito di Produzione:
F.HOFFMANN – LA ROCHE LTD.
Grenzacherstrasse 124
CH – 4070 Basel

CEP: R0-CEP 95-41-Rev. 1</td><td>Nome del Titolare:
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD
Wurmisweg, 576 – Building N 241
CH – 4303 Kaiseraugst

Sito di Produzione:
F.HOFFMANN – LA ROCHE LTD.
Grenzacherstrasse 124
CH – 4070 Basel

CEP: R2-CEP 1995-041-Rev. 01</td></tr>
</table>

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 019396023 - "15 mg/5 ml sciroppo"flacone 100 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

10A03142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otrivin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 512 del 24 febbraio 2010

Medicinale: OTRIVIN.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il prolungamento del periodo di smaltimento scorte di ulteriori sessanta giorni del termine già concesso con la determinazione AIC/N/V n. 1641 dell'8 luglio 2009 relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015598016 - «1 mg/ml gocce nasali soluzione adulti» - 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 015598028 - «1 mg/ml spray nasale soluzione adulti» - 1 flacone nebulizzatore da 10 ml.

10A03032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gola Action»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 513 del 25 febbraio 2010

Medicinale: GOLA ACTION.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. (codice fiscale 05085580156) con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate (Milano) Italia.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori sessanta giorni giorni a partire dal 10 marzo 2010, data di scadenza del termine di centoventi giorni concesso precedentemente con la determinazione AIC/N/V n. 2264 del 6 ottobre 2009, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033501014 - «3 mg + 1 mg compresse orosolubili senza zucchero» 20 compresse;

A.I.C. n. 033501026 - «150 mg/100 ml + 500 mg/100 ml spray per mucosa orale» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 033501038 - «150 mg/100 ml + 50 mg/100 ml collutorio» 1 flacone da 150 ml.

10A03033

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Ribavirina Teva»

Determinazione di rettifica n. 340/ 2010 del 2 marzo 2010

Vista la determinazione/C n. 327/2009 del 18 dicembre 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Ribavirina Teva» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 7 - serie generale n. 6;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio si rettifica che all'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità) per la confezione 200 mg - capsule rigide - uso orale-blister (PVC/PE/PVDC) 168 capsule - A.I.C. n. 039363039/E:

dove è scritto:

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 441,81,

leggasi:

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 444,81;

all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura):

dove è scritto: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL),

leggasi: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo (RNRL).

10A03037

Comunicato di rettifica del medicinale per uso umano «Noxafil»

Determinazione di rettifica n. 342/2010 del 2 marzo 2010

Vista la determinazione/C n. 286/2009 del 22 giugno 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale NOXAFIL pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 112 - serie generale n. 161;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio si rettifica che all'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità), nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto:

Tetto di spesa: € 9,5 milioni ex factory (per tutte le indicazioni);

In caso di sforamento, ripiano e rinegoziazione del prezzo.

10A03036

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Reyataz»

Determinazione di rettifica n. 1596/2010 del 2 marzo 2010

Vista la determinazione n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, concernente l'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2010 - supplemento ordinario n. 21 - serie generale n. 25;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio si rettifica che nell'allegato 1 della predetta determina per la specialità medicinale REYATAZ:

dove è scritto:

60 cps 300 mg;

leggasi:

60 cps 200 mg.

10A03035

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Lipofundin MCT»

Determinazione di rettifica n. 1597/2010 del 2 marzo 2010

Vista la determinazione n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, concernente l'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2010 - supplemento ordinario n. 21 - serie generale n. 25;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio si rettifica che nell'allegato 1 della predetta determina per la specialità medicinale LIPOFUNDIN MCT:

dove è scritto:

10 flaconi 500 ml 10% + 10%;

leggasi:

6 flaconi 1000 ml 10% + 10%.

10A03034

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Prezista»

Determinazione di rettifica n. 1598/2010 del 2 marzo 2010

Vista la determinazione n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, concernente l'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2010 - supplemento ordinario n. 21 - serie generale n. 25;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio si rettifica che nell'allegato 1 della predetta determina per la specialità medicinale PREZISTA: si intenda aggiunto:

Principio attivo	Specialità	Confezione	AIC	Classe di rimborsabilità	Regime fornitura	Specialista
Darunavir	Prezista	60 cpr riv 400 mg	037634033	H	RNRL	infettivologo
Darunavir	Prezista	60 cpr riv 600 mg	037634021	H	RNRL	infettivologo

10A03039

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zantac Tablett 150 mg 90 tabl.»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 340 del 26 febbraio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZANTAC TABLETT 150 MG 90 TABL. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 6897, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: «Zantac» 150 mg compresse rivestite con film 20 compresse.

Codice: 038486015 (in base 10) 14QHZZ (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; magnesio stearato; opadry OY-S-7322.

Indicazioni terapeutiche

Ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Denominazione e confezione: «Zantac» 150 mg compresse rivestite con film 20 compresse.

Codice: 038486015.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,18 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,90 euro.

Condizioni e modalità d'impiego

Confezione: 038486015 «Zantac» 150 mg compresse rivestite con film 20 compresse si applicano le condizioni di cui alla Nota 48.

Classificazione ai fini della fornitura

Denominazione e confezione: Zantac «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Codice: 038486015.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03281

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zocor Tablet 20 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 341 del 26 febbraio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOCOR TABLET 20 MG dalla Norvegia con numero di autorizzazione 00-7908, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: «Zocor» 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse.

Codice: 038478018 (in base 10) 14Q862 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di simvastatina;

eccipienti: lattosio monoidrato, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido, talco, ferro ossido rosso. Le compresse da 20 mg contengono anche ferro ossido giallo.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Denominazione e confezione: «Zocor» 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse.

Codice: 038478018.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,63 euro.

Condizioni e modalità d'impiego

Confezione: 038478018 «Zocor» 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.
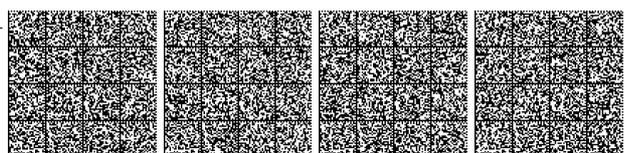
Classificazione ai fini della fornitura

Denominazione e confezione: «Zocor» 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse.

Codice: 038478018.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03280

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin Crono 300 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 342 del 26 febbraio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKIN CRONO 300 MG 100 comprimidos recubiertos dalla Spagna con numero di autorizzazione 60351 codigo nacional 671131-6 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: «Depakin Chrono 300 mg» compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse.

Codice: 038485013 (in base 10) 14QH0P (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 199,8 mg sodio valproato-87,0 mg acido valproico (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale idrata, copolimero degli esteri acrilici e metacrilici, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

assenza;

mioclonico;

tonico-clonico;

atonico;

misto;

e nell'epilessia parziale:

semplice o complessa;

secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut). Nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1- 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Denominazione e confezione: «Depakin Chrono 300 mg» compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse.

Codice: 038485013.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Denominazione e confezione: «Depakin Chrono 300 mg» compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse.

Codice: 038485013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03279

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Renitec comp 20 mg/12,5 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 343 del 26 febbraio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale RENITEC COMP 20 MG/12,5 MG Tablets dalla Norvegia con numero di autorizzazione 94-03238, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: «Vasoretic 20 mg + 12,5 mg» compresse 14 compresse.

Codice: 038491015 (in base 10) 14QNW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: 20 mg di enalapril maleato e 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: lattosio (nel formato di 141 mg lattosio monoidrato), bicarbonato di sodio, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato. Coloranti: ossido di ferro giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche

«Vasoretic» è un antipertensivo, associazione di un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina (enalapril maleato) e un diuretico (idroclorotiazide).

Viene utilizzato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Denominazione e confezione: «Vasoretic 20 mg + 12,5 mg» compresse 14 compresse.

Codice: 038491015.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,63 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Denominazione e confezione: «Vasoretic 20 mg + 12,5 mg» compresse 14 compresse.

Codice: 038491015.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03278

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zithromax 500 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 344 del 26 febbraio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZITHROMAX 500 MG Filmtabletten, dall'Austria con numero di autorizzazione 1-21939, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: «Zitromax 500 mg» compresse rivestite con film 3 compresse.

Codice IP: 039354028 (in base 10) 15JZPD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: azitromicina biidrato 524,1 mg (pari a azitromicina base 500 mg);

eccipienti: calcio fosfato acido anidro; croscarmellosa sodica; amido pregelatinizzato; magnesio stearato; sodio laurilsolfato; titanio diossido (E171); lattosio; idrossipropilcellulosa; triacetina.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento delle:

infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina;

infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti);

infezioni odontostomatologiche;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

uretriti non gonococciche (da Chlamydia trachomatis);

ulcera molle (da Haemophilus ducreyi).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio & C. - via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.a. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharm@idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Denominazione e confezione: «Zitromax 500 mg» compresse rivestite con film 3 compresse.

Codice IP: 039354028.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,38 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Denominazione e confezione: «Zitromax 500 mg» compresse rivestite con film 3 compresse.

Codice IP: 039354028.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03277

REGIONE CAMPANIA

Parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale - Agglomerato sviluppo industriale di Salerno, variante al Piano regolatore territoriale consortile (PRTC) «Area De Roberto».

Con deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 117 del 15 febbraio 2010 è stato espresso per la variante al Piano regolatore territoriale consortile dell'ASI della provincia di Salerno - Area De Roberto dell'agglomerato di Salerno - positivo parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998.

L'indicata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 22 febbraio2010 ed è consultabile sul sito web regionale all' indirizzo: www.regione.campania.it

10A03031

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione n. 1581 del 16 febbraio 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentamil Mylan Generics». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2010).

Il titoletto dell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 48 del sopraindicato supplemento ordinario, è sostituito dal seguente: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ''Fentanil Mylan Generics''».

10A03286

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-065) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
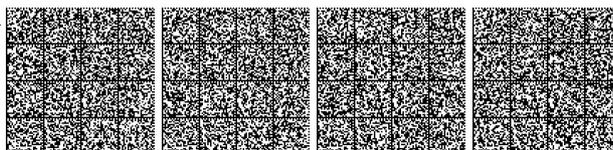
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.